Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0399(COD)

20.5.2026

EMENDAMENTI
244 - 530

Progetto di relazione
Tsvetelina Penkova
(PE785.275v01-00)

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869

Proposta di regolamento
(COM(2025)1006 – 2025/0399(COD))

Emendamento 244
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi	(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. ***La connessione alla rete e la relativa infrastruttura di trasmissione per gli impianti nucleari, comprese le tecnologie nucleari avanzate, che comportano analoghi rischi di investimento ex ante e un'intensità di capitale di rilevanza transfrontaliera, dovrebbero anch'esse beneficiare di un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile che***

più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

fornisca incentivi a lungo termine commisurati al profilo di rischio specifico di tali progetti. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire un'applicazione coerente e tecnologicamente neutra degli incentivi agli investimenti riconoscendo che le infrastrutture di connessione alla rete per gli impianti nucleari comportano profili di rischio simili a quelli di altri progetti di infrastrutture energetiche strategiche. Tali progetti, alla luce dell'intensità di capitale, dei lunghi tempi di realizzazione e della rilevanza transfrontaliera che li caratterizzano, necessitano di quadri normativi stabili e prevedibili che ne consentano il finanziamento. La loro inclusione permette di evitare distorsioni dei segnali di investimento e contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento nonché agli obiettivi di decarbonizzazione.

Emendamento 245
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi	(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi

adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di ***trasmissione innovative per l'energia elettrica*** che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. ***Tali incentivi dovrebbero essere specificamente concepiti per attrarre capitali istituzionali privati garantendo la certezza delle entrate e meccanismi di riduzione dei rischi.*** Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di ***potenziamento della rete*** che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile ***e a basse emissioni di carbonio, tra cui quella nucleare***, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove

tecnologie innovative.

Or. en

Emendamento 246
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia	(69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile ***e senza l'utilizzo di altri combustibili fossili***, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In

rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

Or. en

Emendamento 247
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno pone delle***

difficoltà, in particolare a causa della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno e della sua forte dipendenza dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione dell'UE e degli Stati membri. Occorre costruire oggi la rete per soddisfare la domanda che emergerà progressivamente man mano che l'UE continuerà il suo processo di decarbonizzazione. Tuttavia, ciò rende più difficile garantire meccanismi di riduzione dei rischi per la realizzazione dell'infrastruttura e tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno. I pagamenti a livello dell'UE coperti da una garanzia dell'UE dovrebbero essere disponibili in maniera uniforme in tutta l'Unione europea a vantaggio dei progetti europei di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno. Ai fini dell'istituzione di tale meccanismo a livello dell'UE, entro [12 mesi dall'adozione del presente regolamento] dovrebbe essere emanato un atto di esecuzione della Commissione che stabilisca, tra l'altro, la dotazione di bilancio dello strumento e specifichi in particolare i criteri di ammissibilità e le condizioni per il sostegno ai progetti di infrastrutture per l'idrogeno, onde garantire la certezza del diritto ai promotori di tali progetti.

Or. en

Emendamento 248
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva,	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva,

per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.

per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno pone delle difficoltà, in particolare a causa della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno e della sua forte dipendenza dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione dell'UE e degli Stati membri; si tratta infatti di costruire oggi la rete per soddisfare la domanda che emergerà progressivamente man mano che l'UE continuerà il suo processo di decarbonizzazione. Ciò a sua volta rende più difficile garantire meccanismi di riduzione dei rischi per la realizzazione dell'infrastruttura e tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno. I pagamenti a livello dell'UE coperti da una garanzia dell'UE dovrebbero essere disponibili in maniera uniforme in tutta l'Unione europea a vantaggio dei progetti europei di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno. Ai fini dell'istituzione di tale meccanismo a livello dell'UE, entro [12 mesi dall'adozione del presente regolamento] dovrebbe essere emanato un atto di esecuzione della Commissione che stabilisca, tra l'altro, la dotazione di bilancio dello strumento e specifichi in particolare i criteri di ammissibilità e le condizioni per il sostegno ai progetti di***

infrastrutture per l'idrogeno, onde garantire la certezza del diritto ai promotori di tali progetti.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che tali aggiunte siano fondamentali per consentire lo sviluppo e la diffusione tempestivi di adeguati meccanismi di riduzione dei rischi per le infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno. Tale chiarezza invierà inoltre segnali positivi ai promotori dei progetti, rassicurandoli affinché portino avanti i progetti dal quadro di elaborazione verso la tecnologia FID, in modo che le reti transfrontaliere di condotte per l'idrogeno possano essere pronte ove necessario all'inizio degli anni 2030.

Emendamento 249
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno pone delle difficoltà, in***

particolare a causa della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno; si tratta infatti di costruire oggi la rete per soddisfare la domanda che emergerà progressivamente man mano che l'UE continuerà il suo processo di decarbonizzazione. Ciò a sua volta rende più difficile garantire meccanismi di riduzione dei rischi per la realizzazione dell'infrastruttura e tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno. I pagamenti a livello dell'UE coperti da una garanzia dell'UE dovrebbero essere disponibili in maniera uniforme in tutta l'Unione europea a vantaggio dei progetti europei di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno. Ai fini dell'istituzione di tale meccanismo a livello dell'UE, entro [12 mesi dall'adozione del presente regolamento] dovrebbe essere emanato un atto di esecuzione della Commissione che stabilisca, tra l'altro, la dotazione di bilancio dello strumento e specifichi in particolare i criteri di ammissibilità e le condizioni per il sostegno ai progetti di infrastrutture per l'idrogeno, onde garantire la certezza del diritto ai promotori di tali progetti.

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere una soluzione di garanzia dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate. Tale garanzia dell'UE potrebbe essere concepita sotto forma di pagamenti sostenuti da una garanzia dell'UE che consenta ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno di colmare il divario tra le entrate consentite e quelle effettive, agevolando nel contempo tariffe di rete non proibitive. I pagamenti garantiti sarebbero simili a una ripartizione intertemporale dei costi a livello nazionale e a una garanzia statale, ma sarebbero gestiti a livello dell'UE.

Emendamento 250
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno pone delle difficoltà, in particolare a causa della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno e della sua forte dipendenza dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione dell'UE e degli Stati membri; si tratta infatti di costruire oggi la rete per soddisfare la domanda che emergerà progressivamente man mano che l'UE continuerà il suo processo di decarbonizzazione. Ciò a sua volta rende più difficile garantire meccanismi di riduzione dei rischi per la realizzazione dell'infrastruttura e tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno.***

Or. en

Emendamento 251
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno pone delle difficoltà, in particolare a causa della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno e della sua forte dipendenza dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione dell'UE e degli Stati membri; si tratta infatti di costruire oggi la rete per soddisfare la domanda che emergerà progressivamente man mano che l'UE continuerà il suo processo di decarbonizzazione. Ciò a sua volta rende più difficile garantire meccanismi di riduzione dei rischi per la realizzazione dell'infrastruttura e tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno.***

Or. en

Emendamento 252

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.	(70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione. ***A tal fine, l'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe fungere da catalizzatore per la mobilitazione di capitali privati. Promuovendo partenariati industriali a lungo termine e accordi quadro, i finanziamenti pubblici possono fornire il volume e la visibilità di mercato necessari per incoraggiare gli investimenti istituzionali privati nella produzione di reti europee, garantendo in tal modo la resilienza del sistema pur mantenendo al minimo il contributo diretto di bilancio dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

I finanziamenti pubblici devono fungere da "moltiplicatore". L'emendamento sottolinea che l'assistenza finanziaria dell'UE dovrebbe incentivare gli investimenti privati promuovendo

partenariati industriali a lungo termine. Fornire ai costruttori (OEM) visibilità in termini di volume di mercato attraverso accordi quadro consente loro di aumentare la capacità di produzione europea. Ciò riduce i costi unitari per i TSO e garantisce che le risorse fiscali dell'UE sostengano una base industriale nazionale resiliente anziché cicli di approvvigionamento volatili una tantum.

Emendamento 253
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Il finanziamento delle infrastrutture per l'idrogeno tiene conto della natura preventiva dello sviluppo della rete dell'idrogeno e della sua dipendenza dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione dell'Unione e degli Stati membri. Al fine di sostenere lo sviluppo tempestivo di progetti europei di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno, sono messi a disposizione meccanismi di riduzione dei rischi a livello dell'Unione, compresi i pagamenti coperti da una garanzia dell'Unione, al fine di garantire tariffe di rete non proibitive durante la fase iniziale del mercato dell'idrogeno. Ai fini dell'istituzione di tale meccanismo a livello dell'Unione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione stabilisce, tra l'altro, la dotazione di bilancio dello strumento, nonché i criteri di ammissibilità e le condizioni per il sostegno ai progetti di infrastrutture per l'idrogeno, onde garantire la certezza del diritto ai promotori dei progetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea le sfide uniche poste dallo sviluppo di un mercato europeo

nascente dell'idrogeno e di infrastrutture transfrontaliere preventive. Allinea il considerando 70 bis all'articolo 21 sottolineando la necessità di appositi regimi di riduzione dei rischi a livello dell'UE e di un atto di esecuzione per sostenerne lo sviluppo e la diffusione.

Emendamento 254
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) I progetti di infrastrutture per l'energia nucleare aventi anche una rilevanza transfrontaliera, comprese le connessioni alla rete per gli impianti nucleari avanzati, dovrebbero essere considerati ammissibili a tale sostegno mirato qualora contribuiscano agli obiettivi in materia di sicurezza energetica e di decarbonizzazione dell'Unione, in considerazione delle notevoli esigenze di capitali e degli orizzonti di investimento a lungo termine che caratterizzano tale categoria di tecnologie.

Or. en

Motivazione

Gli attuali quadri di sostegno rischiano di trascurare le infrastrutture che apportano benefici a livello di sistema, ad esempio consentendo di raggiungere più velocemente gli obiettivi climatici dell'UE, ma che si trovano ad affrontare ostacoli strutturali in materia di finanziamenti. Le connessioni alla rete legate al nucleare richiedono capitali ingenti nonché investimenti tempestivi e preventivi.

Emendamento 255
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*

(71) I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione ***per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori*** a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con altri fondi dell'Unione disponibili per il finanziamento delle reti intelligenti di distribuzione dell'energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione***[32]***.

(71) I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] sotto forma di sovvenzioni ***per gli studi*** o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti***. Al fine di soddisfare il fabbisogno di capacità transfrontaliera delle infrastrutture elettriche, che secondo l'Agenzia ammonterà a 66 GW entro il 2030, di cui 32 GW non sono attualmente coperti[31 bis], e di promuovere l'elettrificazione intelligente, altamente efficiente e completamente basata sulle energie rinnovabili dell'economia dell'Unione, solo i progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica dovrebbero essere ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori a norma di tale regolamento***. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con altri fondi dell'Unione disponibili per il finanziamento delle reti intelligenti di distribuzione dell'energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.

[31 bis] ACER: Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system, relazione di monitoraggio 2024, https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER_2024_Monitoring_Electricity_Infrastructure.pdf

[31] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).

[32] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1294/oj).

.

[31] Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).

Or. en

Emendamento 256
Nicolás González Casares, Bruno Tobback, Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(72 bis) I potenziamenti della rete interna possono essere inclusi in progetti di interesse comune qualora siano necessari per consentire, integrare o aumentare la capacità di un'interconnessione transfrontaliera. Tuttavia, l'assistenza finanziaria dell'Unione per tali potenziamenti interni dovrebbe essere concessa solo dopo la messa in servizio dell'interconnessione transfrontaliera alla quale sono funzionalmente collegati, garantendo in tal modo che i finanziamenti dell'Unione siano effettivamente destinati a infrastrutture che apportano i benefici transfrontalieri previsti.

Or. en

Emendamento 257
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se ***contribuiscono*** agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l'accordo di Parigi.	(74) Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se ***la valutazione del loro impatto è positiva, i costi rientrano in un limite ammissibile e i benefici sono massimizzati e se il progetto interessato contribuisce*** agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l'accordo di Parigi.

Or. ro

Emendamento 258
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se contribuiscono agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia ***e clima*** e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono ***coerenti*** con ***l'accordo di Parigi***.	(74) Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se contribuiscono agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e se gli obiettivi di decarbonizzazione ***e le misure di attuazione*** del paese terzo sono ***compatibili*** con ***quelli dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 259
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 bis) Le reti di distribuzione svolgono un ruolo importante per la transizione energetica. Il 40 % della rete di distribuzione dell'Unione ha più di 40 anni e deve essere ammodernato. Entro il 2040 sono necessari investimenti pari a 730 miliardi di EUR per le reti di distribuzione[1 bis] per consentire l'integrazione di nuovi progetti di produzione puliti e a bassi costi marginali che riducono i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica. I piani di partenariato nazionale e regionale possono rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche previsti dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE), ad esempio attraverso investimenti in impianti energetici che non hanno natura transfrontaliera ma sono altrettanto importanti per la transizione energetica.

[1 bis] Commissione europea/relazione finale di Trinomics: "Investment needs of European energy infrastructure to enable a decarbonised economy" (Necessità di investimento delle infrastrutture energetiche europee per favorire un'economia decarbonizzata), 2025 (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/864c619c-e386-11ef-be2a-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=153343&WT.ria_f=8810&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2F).

Or. en

Motivazione

Anche le reti di distribuzione possono ricevere finanziamenti nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale.

Emendamento 260
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.	(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. ***È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle isole, che beneficiano in misura inferiore degli strumenti infrastrutturali transfrontalieri e pertanto dipendono maggiormente dai finanziamenti della politica di coesione per gli investimenti energetici essenziali, potenzialmente a scapito di altre priorità. È pertanto opportuno garantire maggiori sinergie tra l'MCE e gli strumenti della politica di coesione, compresi i piani di partenariato nazionale e regionale.***

Or. en

Emendamento 261
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.	(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. ***Nel perseguire tale obiettivo, l'Unione dovrebbe applicare il principio della neutralità tecnologica, garantendo che tutte le soluzioni energetiche a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio, comprese l'energia nucleare e le tecnologie nucleari avanzate come i reattori modulari avanzati, possano ugualmente contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e di accesso all'energia perseguiti dal presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Un approccio tecnologicamente neutro consente agli Stati membri di utilizzare la combinazione di soluzioni più adatta in funzione delle loro condizioni specifiche, riduce il rischio di vincoli in materia di approvvigionamento e contribuisce a un sistema energetico più resiliente e diversificato, allineato agli obiettivi climatici a lungo termine.

Emendamento 262
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza	(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire ***lo sviluppo di tali regioni e la riduzione delle disparità con altre regioni, nonché*** l'accesso alle reti energetiche

dai combustibili fossili.	transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Or. ro

Emendamento 263
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee ***per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili***.	(75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee***, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre i prezzi dell'energia, rafforzare le economie locali e sostenere lo sviluppo e la competitività a lungo termine di tali regioni***.

Or. en

Emendamento 264
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 bis) Gli scenari e le metodologie sviluppati a norma del presente regolamento, l'individuazione delle esigenze e delle opportunità infrastrutturali, l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico e i criteri di ammissibilità al sostegno finanziario dell'Unione dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche e delle isole, compresi lo

sviluppo della produzione di energia elettrica decarbonizzata e rinnovabile, la diffusione di reti intelligenti, soluzioni di stoccaggio e flessibilità adattate ai piccoli sistemi isolati e l'ammodernamento e la resilienza delle reti di distribuzione. È opportuno garantire maggiori sinergie tra il presente regolamento, il meccanismo per collegare l'Europa, gli strumenti della politica di coesione e i piani di partenariato nazionale e regionale al fine di accelerare la decarbonizzazione e l'autonomia energetica in tali territori.

Or. en

Emendamento 265
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l'accesso alle reti transeuropee nel settore dell'energia ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Per conseguire questo obiettivo è opportuno consentire ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) 2022/869 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnesse alla rete transeuropea del gas o fino al 31 dicembre 2029, se	***soppresso***

quest'ultima data è anteriore. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantirebbero l'accesso ai futuri mercati dell'energia, tra cui l'idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

Or. en

Emendamento 266
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l'accesso alle reti transeuropee nel settore dell'energia ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Per conseguire questo obiettivo è opportuno consentire ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) 2022/869 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnesse alla rete transeuropea del gas o fino al 31 dicembre ***2029***, se quest'ultima data è anteriore. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantirebbero	(76) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l'accesso alle reti transeuropee nel settore dell'energia ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Per conseguire questo obiettivo è opportuno consentire ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) 2022/869 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnesse alla rete transeuropea del gas o fino al 31 dicembre ***2033***, se quest'ultima data è anteriore. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantirebbero

l'accesso ai futuri mercati dell'energia, tra cui l'idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.	l'accesso ai futuri mercati dell'energia, tra cui l'idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

Or. en

Emendamento 267
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 bis) Alla luce del contributo indispensabile dell'energia nucleare al conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di sicurezza energetica, resilienza e decarbonizzazione, un approccio neutro dal punto di vista tecnologico richiede che l'energia nucleare e le tecnologie nucleari avanzate, compresi i piccoli reattori modulari, siano ugualmente riconosciute come contributori ammissibili a norma del presente regolamento. Le infrastrutture di rilevanza transfrontaliera che consentono l'integrazione di tali tecnologie nelle reti transeuropee dovrebbero pertanto essere considerate come rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie di infrastrutture ivi stabilite, nel pieno rispetto del diritto di ciascuno Stato membro di determinare il proprio mix energetico conformemente all'articolo 194 del trattato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire l'applicazione del principio della neutralità tecnologica nella pianificazione delle infrastrutture garantendo che tutte le pertinenti tecnologie a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio possano dare un contributo qualora apportino

benefici al sistema e consentano di accelerare la decarbonizzazione dell'UE.

Emendamento 268
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo ***dello scenario principale*** nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.	(77) Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo ***degli scenari*** nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.
[34] Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).	[34] Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).

Or. en

Motivazione

Coerentemente con le modifiche proposte all'articolo 11.

Emendamento 269
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo ***dello scenario principale*** nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.	(77) Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo ***degli scenari*** nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.
[34] Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).	[34] Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).

Or. en

Emendamento 270
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Al fine di assicurare che l'elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica strategica di cui all'allegato I del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l'elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell'elenco dell'Unione concernenti il loro territorio.	(79) Al fine di assicurare che l'elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica strategica di cui all'allegato I del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l'elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell'elenco dell'Unione concernenti il loro territorio. ***Nell'esercizio di tale potere delegato, e conformemente al principio della neutralità tecnologica, la Commissione dovrebbe garantire che l'elenco dell'Unione prenda in considerazione l'intera gamma di soluzioni energetiche a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica, integrazione del mercato e neutralità climatica.***

Or. en

Motivazione

Tutte le categorie di progetti TEN-E dovrebbero essere trattate su un piano di parità onde garantire che tutte le tecnologie abilitanti possano ricevere un sostegno adeguato per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.

Emendamento 271
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) È opportuno delegare alla	***soppresso***

Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 272
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.	(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione ***e deve essere successivamente discusso e approvato dal Parlamento e dal Consiglio***.

Or. ro

Emendamento 273
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per ***elaborare*** lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.	(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per ***adottare*** lo scenario principale, che costituisce la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 274
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare ***lo scenario principale***, che ***costituisce*** la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.	(80) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per elaborare ***gli scenari***, che ***costituiscono*** la base per la pianificazione della rete a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con le modifiche proposte all'articolo 11.

Emendamento 275
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare le rendite di congestione e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente conseguito.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento alla proposta di soppressione dell'articolo 19.

Emendamento 276
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare le rendite di congestione e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente conseguito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[35]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno	(82) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[35]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno

sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Inoltre, la Commissione informa periodicamente il Parlamento e il Consiglio in merito al monitoraggio dei progetti e alla fase della loro attuazione.***
[35] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	[35] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. ro

Emendamento 278
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Poiché gli obiettivi del presente regolamento***, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione,*** possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al	(85) Poiché gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 279
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a ***garantire l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi*** dell'Unione ***in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni***, la sicurezza ***energetica***, l'integrazione ***del mercato e*** del sistema, ***la concorrenza a vantaggio di*** tutti gli Stati membri e ***prezzi dell'energia accessibili,*** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	(85) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a ***migliorare la competitività*** dell'Unione, la sicurezza ***dell'approvvigionamento***, l'integrazione del sistema ***energetico***, ***le interconnessioni e un mercato interno ben funzionante e a fornire energia a prezzi accessibili e affidabile ai cittadini e alle imprese in*** tutti gli Stati membri e non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 280
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad ***assicurare la coerenza tra le priorità regionali e gli obiettivi strategici dell'Unione e la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti i beneficiari e ad*** assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.

Or. ro

Emendamento 281
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari

dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare ***l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire*** le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare le interconnessioni, ***l'autonomia energetica strategica,*** la sicurezza energetica***, l'integrazione dell'energia elettrica a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio***, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri***, la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione*** e prezzi dell'energia accessibili ***e stabili per le famiglie e le imprese, riducendo in tal modo l'esposizione dell'Unione a shock esterni dei prezzi dell'energia e a perturbazioni geopolitiche dell'approvvigionamento***.

Or. en

Emendamento 282
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema***,*** la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e ***prezzi*** dell'energia	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare ***l'accessibilità economica dell'energia, la resilienza del sistema energetico e*** l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema ***e*** la concorrenza a

accessibili.	vantaggio di tutti gli Stati membri***, consentendo la riduzione dei costi del sistema energetico*** e ***determinando un aumento dell'accessibilità economica*** dell'energia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che lo sviluppo dell'infrastruttura energetica transeuropea dovrebbe contribuire non solo agli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche all'accessibilità economica dell'energia e alla resilienza del sistema. Il rafforzamento delle reti energetiche interconnesse e resilienti è essenziale per ridurre i costi complessivi del sistema, limitare la volatilità dei prezzi e garantire energia sicura e a prezzi accessibili per le famiglie e l'industria in tutta l'Unione.

Emendamento 283
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 ***e l'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare l'aumento della resilienza delle reti***, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.

Or. en

Emendamento 284
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare ***l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire*** le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili***, rispettando nel contempo il principio della neutralità tecnologica***.

Or. en

Emendamento 285
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Jorge Martín Frías, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti

climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia ***e clima e il suo obiettivo*** della neutralità ***climatica entro il 2050***, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, ***l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri*** e prezzi dell'energia accessibili.	climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia***, nel rispetto del principio*** della neutralità ***tecnologica e del diritto degli Stati membri di determinare il loro mix energetico conformemente all'articolo 194 TFUE***, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, ***la stabilità e la resilienza dei sistemi energetici*** e prezzi dell'energia accessibili.
	Or. fr

Emendamento 286
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica ***e dell'approvvigionamento***, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.
	Or. en

Emendamento 287
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza ***energetica***, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.	1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza ***e la resilienza energetiche***, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.

Or. en

Motivazione

The proposed amendments aim to explicitly recognise protection and resilience investments concerning existing critical energy systems as eligible for inclusion as Projects of Common Interest (PCIs), where such investments address risks of sabotage, physical interference and hybrid threats.Recent geopolitical developments and evolving security risks have demonstrated that critical energy infrastructure – including electricity, gas, crude oil, in the future hydrogen and CO2 – constitutes strategic infrastructure for the functioning of the internal energy market and the security of supply of the Union.The protection of existing energy infrastructure strengthens system reliability and reduces the risk of disruptions affecting multiple Member States.By explicitly linking eligibility to cross-border benefits and cost-benefit analysis, the amendments ensure that PCI status is granted only where projects contribute to security of supply, network resilience and enhanced solidarity between Member States.The amendments close a regulatory gap by ensuring that resilience-enhancing investments aimed at safeguarding existing electricity, gas, crude oil, hydrogen and CO2 infrastructure may qualify for PCI status where cross-border benefits are demonstrated. At the same time, the proposal for the TEN-E regulation already provides for the possibility of granting PCI status to projects that protect electricity and CO2 infrastructure as part of strengthening the resilience and security of critical energy networks.

Emendamento 288
Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento istituisce inoltre il pianificatore indipendente del sistema europeo ("pianificatore").

Or. en

Emendamento 289
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;	(2) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura ***o soluzioni Power-to-X o non filari in grado di affrontare il problema***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la definizione di strozzature nelle infrastrutture energetiche rispecchi gli sviluppi tecnologici e le esigenze di ammodernamento del sistema. Il riconoscimento delle soluzioni Power-to-X e di altre soluzioni non filari, unitamente all'espansione tradizionale delle infrastrutture, sostiene un approccio più flessibile, efficiente in termini di costi e orientato all'innovazione per far fronte ai vincoli della rete. Evita inoltre investimenti infrastrutturali superflui laddove soluzioni tecniche alternative possano apportare benefici equivalenti per la stabilità e l'efficienza della rete.

Emendamento 290

Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;	(2) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura ***o soluzioni Power-to-X o non filari in grado di risolvere il problema***;

Or. en

Motivazione

Una strozzatura nella rete può essere risolta con un potenziamento della conversione dell'energia elettrica della rete in altra forma (Power-to-X) o una maggiore flessibilità della domanda. L'accessibilità economica richiede di scegliere la soluzione più efficace in termini di costi.

Emendamento 291
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II;	(4) "progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni***, indipendenti o interconnessi,*** rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II;

Or. ro

Emendamento 292
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO_2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050 ***e promuove l'integrazione del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e lo sviluppo di infrastrutture energetiche sostenibili e interoperabili***, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO_2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c)***. Ciò deve generare notevoli vantaggi reciproci per l'Unione e i paesi terzi coinvolti, anche agevolando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, aumentando la resilienza del sistema energetico e rafforzando la cooperazione regionale in materia di energia e clima***;

Or. ro

Emendamento 293
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Giorgio Gori, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è

sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, ***nonché al punto 1), lettera c),*** o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Motivazione

Includendo le infrastrutture di stoccaggio dell'energia nelle categorie di progetti di interesse reciproco ammissibili, l'emendamento ne allinea il trattamento a quello degli interconnettori con i paesi terzi. Lo stoccaggio può sostenere in modo significativo gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, compresi gli obiettivi in materia di energia e clima, la neutralità climatica entro il 2050, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema e prezzi dell'energia accessibili, migliorando l'adeguatezza del sistema, riducendo la congestione e offrendo flessibilità per l'integrazione delle energie rinnovabili, anche nei paesi vicini.

Emendamento 294
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con ***un paese terzo***, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati***, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050***, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con ***paesi terzi***, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in

collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2)***, lettera a) o d)***, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Emendamento 295
Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d)***, e), f), g)*** o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Emendamento 296
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d)***, g)*** o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche intelligenti forniscono energia pulita e a prezzi accessibili ai consumatori e all'industria e devono pertanto essere ammissibili allo status di progetti di interesse reciproco (PIR) a norma del regolamento TEN-E. Sebbene siano esplicitamente riconosciuti nel quadro TEN-E, tali progetti sono esclusi dall'ammissibilità ai progetti di interesse reciproco, a differenza delle infrastrutture per l'idrogeno e il CO_2. L'ammissibilità delle reti elettriche intelligenti dovrebbe estendersi a tutte le categorie pertinenti, compresi i PIR.

Emendamento 297
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi

direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d)***, g)*** o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche intelligenti devono essere ammissibili allo status di progetti di interesse reciproco (PIR) a norma del regolamento TEN-E, dato il loro ruolo fondamentale nel garantire l'accessibilità economica dell'energia, la competitività industriale e il completamento del mercato unico dell'energia elettrica. Sebbene siano esplicitamente riconosciuti nel quadro TEN-E, tali progetti sono esclusi dall'ammissibilità ai progetti di interesse reciproco.

Emendamento 298
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d)***, g)*** o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione

rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con le categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, includendo anche le reti elettriche intelligenti e le reti offshore per l'energia rinnovabile nell'ambito dei progetti di interesse reciproco. Rafforzare il sostegno alle infrastrutture energetiche digitalizzate e interconnesse è essenziale per integrare volumi crescenti di energia rinnovabile, migliorare i flussi transfrontalieri di energia elettrica e rafforzare la resilienza, la flessibilità e la sicurezza del sistema energetico dell'Unione.

Emendamento 299
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di ***un paese terzo***, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di ***paesi terzi***, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Motivazione

La definizione modificata limita eccessivamente l'ambito di applicazione dei PIR, ad esempio un solo paese terzo. Modifiche coerenti seguono all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 300
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce ***all'obiettivo*** dell'Unione ***della neutralità climatica per il 2050***, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);	(6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce ***alla sicurezza energetica*** dell'Unione, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d) o h), e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO2 di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);

Or. en

Emendamento 301
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o	(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o

non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***il controllo attivo del comportamento e delle azioni*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori ***e*** prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale ***delle azioni degli*** utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;	non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***la partecipazione attiva*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori***,*** prosumatori ***e fornitori di servizi di stoccaggio di energia e flessibilità energetica***, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili ***e a basse emissioni di carbonio, tra cui quelle nucleari***, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio***, il controllo e l'ottimizzazione*** digitale ***dei parametri pertinenti per il sistema associati agli*** utenti a essa collegati, nonché ***utilizzare*** le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ***armonizzate a livello dell'UE, interoperabili, sicure e ciberresilienti*** per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la definizione di reti elettriche intelligenti rispecchiando meglio il ruolo crescente della flessibilità, dello stoccaggio di energia, dell'interoperabilità e della ciberresilienza nel sistema energetico europeo. Garantisce inoltre un approccio tecnologicamente neutro riconoscendo il contributo di tutte le fonti di energia elettrica a basse emissioni di carbonio, comprese quelle nucleari, unitamente alle energie rinnovabili, sostenendo nel contempo il funzionamento sicuro, armonizzato ed efficiente della rete in tutta l'Unione.

Emendamento 302
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***il controllo attivo del comportamento e delle azioni*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale ***delle azioni degli*** utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;	(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***la partecipazione attiva*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori***, nonché fornitori di servizi di flessibilità non fossile***, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con ***l'ottimizzazione della rete,*** scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio***, il controllo e l'ottimizzazione*** digitale ***dei parametri pertinenti per il sistema associati agli*** utenti a essa collegati, nonché ***utilizzare*** le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ***armonizzate a livello dell'Unione, interoperabili, sicure e ciberresilienti*** per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

Or. en

Emendamento 303
Bruno Tobback, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o	(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o

non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***il controllo attivo del comportamento e delle azioni*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale ***delle*** azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori ***o*** i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e ***la partecipazione da parte*** di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori***, fornitori e aggregatori di flessibilità*** e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con ***l'ottimizzazione della rete,*** scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale ***dei parametri pertinenti per il sistema derivanti dalle*** azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ***armonizzate a livello dell'UE*** per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori***,*** i prosumatori ***e i fornitori e gli aggregatori di flessibilità*** collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

Or. en

Emendamento 304
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di	(9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di

garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di ***integrazione delle risorse rinnovabili,*** sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;	garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;

Or. fr

Emendamento 305
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "rete intelligente del gas": una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basse emissioni di carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini

dell'integrazione di gas a basse emissioni di carbonio e in particolare dei gas rinnovabili;

Or. en

Motivazione

La categoria dei progetti relativi alle reti intelligenti del gas è importante in considerazione dell'integrazione del biometano ed eventualmente in connessione con i progetti relativi all'inversione dei flussi da DSO a TSO. Oltre a quanto precede, i progetti relativi alle reti intelligenti del gas dovrebbero essere inclusi nel regolamento in virtù del principio della neutralità tecnologica e del loro contributo alla decarbonizzazione del sistema del gas.

Emendamento 306
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "rete intelligente del gas": una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basse emissioni di carbonio e, in particolare, rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici per ottimizzarne la decarbonizzazione, il costo e la sicurezza energetica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la definizione di reti intelligenti del gas al fine di rispecchiare il ruolo crescente delle infrastrutture del gas digitalizzate e flessibili nella decarbonizzazione

del sistema energetico dell'Unione. Sostiene l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, l'integrazione settoriale e l'ottimizzazione dei sistemi, contribuendo nel contempo alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'efficienza sotto il profilo dei costi e alla riduzione delle emissioni nelle reti energetiche interconnesse.

Emendamento 307
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "infrastrutture di integrazione delle molecole pulite": le infrastrutture energetiche necessarie per consentire il trasporto, lo stoccaggio, la conversione e l'integrazione nel sistema energetico dell'Unione di vettori energetici gassosi e liquidi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compresi l'idrogeno, il biometano e altri gas e combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 308
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) "molecola pulita": vettore energetico gassoso o liquido di origine non fossile, o di origine fossile le cui emissioni di gas a effetto serra emesse durante il ciclo di vita sono manifestamente basse, compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e in grado di essere

trasportato, stoccato o integrato mediante infrastrutture energetiche che contribuiscono alla decarbonizzazione;

Or. en

Emendamento 309
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) "molecola pulita": vettore energetico gassoso o liquido di origine non fossile, o di origine fossile le cui emissioni di gas a effetto serra emesse durante il ciclo di vita sono manifestamente basse, compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e in grado di essere trasportato, stoccato o integrato mediante infrastrutture energetiche che contribuiscono alla decarbonizzazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire l'ambito di applicazione del regolamento introducendo una definizione di "molecola pulita", al fine di garantire un'interpretazione coerente e di evitare lacune normative tra i diversi vettori energetici.

Emendamento 310
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "gruppo nazionale di coordinamento per le infrastrutture": il gruppo designato da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 11 e composto da rappresentanti dell'autorità nazionale competente, dei pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione, dell'autorità nazionale di regolazione competente e da altri esperti tecnici designati da tale Stato membro. Gli Stati membri possono, a loro discrezione, includere nel proprio gruppo nazionale di coordinamento per le infrastrutture qualsiasi altro esperto o rappresentante che ritengano pertinente per l'efficace esercizio dei compiti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, compresi, tra l'altro, i rappresentanti dei pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione, dell'autorità nazionale di regolazione competente e dell'autorità nazionale competente. La designazione, il grado di coinvolgimento e la durata della partecipazione di tali esperti o rappresentanti restano di esclusiva responsabilità dello Stato membro interessato. Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione di altri esperti o rappresentanti contribuisca alla solidità tecnica, alla trasparenza e all'efficienza dei processi stabiliti a norma degli articoli 11, 12, 13 e 14;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la composizione dei gruppi nazionali di coordinamento per le infrastrutture specificando la partecipazione delle autorità competenti, dei gestori dei sistemi di trasmissione, delle autorità di regolazione e dei pertinenti esperti tecnici. Preserva inoltre la flessibilità degli Stati membri di coinvolgere altri partecipanti ove necessario, al fine di garantire un'attuazione tecnicamente solida, trasparente ed efficiente delle procedure di pianificazione e autorizzazione delle infrastrutture.

Emendamento 311
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;	(13) "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto***, nonché misure volte a garantire i lavori conformemente alla legislazione applicabile***;

Or. ro

Emendamento 312
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "infrastrutture destinate all'idrogeno": le infrastrutture per l'idrogeno progettate per l'uso o il trasporto esclusivo di idrogeno puro senza la necessità di ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da infrastrutture per il gas naturale o di entrambi i tipi;	(16) "infrastrutture destinate all'idrogeno": le infrastrutture per l'idrogeno progettate per l'uso o il trasporto esclusivo di idrogeno ***rinnovabile*** puro senza la necessità di ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da infrastrutture per il gas naturale o di entrambi i tipi;

Or. en

Emendamento 313
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) "infrastrutture di integrazione delle molecole pulite": le infrastrutture energetiche necessarie per consentire il trasporto, lo stoccaggio, la conversione e l'integrazione nel sistema energetico dell'Unione di vettori energetici gassosi e liquidi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compresi l'idrogeno, il biometano e altri gas e combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire le infrastrutture per i vettori energetici rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al fine di garantire un'interpretazione coerente e un sostegno mirato. La definizione comprende le condotte, le reti e le relative attrezzature per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas a basse emissioni di carbonio; lo stoccaggio (sotterraneo e in superficie); gli impianti di miscelazione, conversione e riconversione, compresi gli impianti di conversione dell'energia elettrica in gas e del gas in energia elettrica; nonché le infrastrutture che integrano tali vettori nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, dei trasporti e dell'industria.

Emendamento 314
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno;	(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno ***o al trasporto, alla gestione e allo stoccaggio di CO_2***;

Or. en

Emendamento 315
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno;	(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno ***o al trasporto, alla gestione e allo stoccaggio di CO_2***;

Or. en

Emendamento 316
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso ***esclusivo*** di idrogeno;	(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso di idrogeno ***o al trasporto, alla gestione e allo stoccaggio di CO_2***;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di riconversione è inutilmente restrittiva, in quanto si riferisce solo alle infrastrutture per l'idrogeno. L'estensione della definizione al trasporto e allo stoccaggio di CO_2 migliorerebbe la coerenza normativa e sosterrebbe la diffusione delle infrastrutture CCS, in particolare per i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere.

Emendamento 317
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno;	(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno ***rinnovabile puro***;

Or. en

Emendamento 318
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che ***sia*** destinata all'uso ***esclusivo*** di idrogeno;	(17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che ***possa anche essere*** destinata all'uso di idrogeno;

Or. en

Emendamento 319
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi,	(18) "adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi,

incluse adeguate misure di adattamento;	incluse adeguate misure di adattamento***, ad esempio misure di previsione, prevenzione e anticipazione contro i rischi legati al clima***;

Or. en

Emendamento 320
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento;	(18) "adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento***, nonché misure di risposta rapida ove necessario***;

Or. ro

Emendamento 321
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.	(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare ***oppure ottimizzare*** l'efficienza ***e l'affidabilità*** del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali ***e***

	automatizzate, per rinviare o eliminare la necessità di realizzare o aggiornare i componenti di un sistema di distribuzione e trasmissione in modo sostenibile, efficiente sotto il profilo dei costi e sicuro, comprese le risorse energetiche distribuite, quali le microreti, lo stoccaggio di energia, la generazione distribuita e la gestione della domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione delle soluzioni non filari riconoscendo il contributo delle tecnologie digitali, automatizzate e distribuite al miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e della flessibilità della rete. Sostiene un approccio più efficiente sotto il profilo dei costi e sostenibile allo sviluppo delle infrastrutture, riducendo l'inutile espansione della rete e agevolando nel contempo l'integrazione dello stoccaggio, della generazione distribuita, delle microreti e delle soluzioni di gestione della domanda.

Emendamento 322
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.	(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali***, purché tali soluzioni siano oggetto di un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto che ne dimostri l'efficienza economica e la fattibilità tecnica rispetto all'espansione fisica della rete***.

Or. en

Emendamento 323

Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.	(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali***, purché tali soluzioni siano oggetto di un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto che ne dimostri l'efficienza economica e la fattibilità tecnica rispetto all'espansione fisica della rete***.

Or. en

Emendamento 324
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile ***o migliorare*** l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali**.**	(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile ***oppure ottimizzare*** l'efficienza ***e l'affidabilità*** del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali ***e automatizzate, e rinviare o eliminare in modo più sostenibile, efficiente sotto il profilo dei costi e sicuro la necessità di realizzare nuovi componenti del sistema;***

Or. en

Emendamento 325
Bruno Tobback, Daniel Attard, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.	(19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare ***oppure ottimizzare*** l'efficienza ***e l'affidabilità*** del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete ***e lo stoccaggio di energia***, comprese le soluzioni digitali.

Or. en

Emendamento 326
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "gestore del sistema di trasmissione con interconnettore": un gestore del sistema di trasmissione il cui sistema di trasmissione è costituito prevalentemente da uno o più interconnettori e che è responsabile del funzionamento, della manutenzione e dello sviluppo degli interconnettori, ma non è responsabile della gestione di un sistema di trasmissione in un'area di controllo frequenza/potenza.

Or. en

Motivazione

Vi sono TSO certificati il cui sistema di trasmissione è costituito prevalentemente da uno o più interconnettori e che non gestiscono un sistema di trasmissione in un'area di controllo frequenza/potenza. I loro compiti, le loro responsabilità operative e le loro caratteristiche normative/finanziarie differiscono da quelle dei TSO dell'area di controllo frequenza/potenza, in particolare perché si concentrano sugli impianti di interconnessione transfrontaliera e possono dipendere principalmente dalle rendite di congestione anziché dalle entrate basate sulle tariffe. L'introduzione di una definizione specifica di "TSO con interconnettore" migliora la certezza del diritto.

Emendamento 327
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "tecnologie di potenziamento della rete": soluzioni filari e non filari innovative che utilizzano materiali avanzati, tecnologie digitali a sostegno della digitalizzazione avanzata del funzionamento della rete, misurazione ad alta risoluzione o progettazione di sistemi nuovi per aggiungere o aumentare materialmente la capacità della rete elettrica in modo più efficiente e sostenibile rispetto alle infrastrutture di rete tradizionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una definizione di tecnologie di potenziamento della rete al fine di riflettere le soluzioni innovative emergenti che possono ottimizzare l'uso delle reti elettriche esistenti e integrare l'espansione delle infrastrutture tradizionali. L'introduzione di tale concetto nel regolamento sostiene l'innovazione tecnologica, un funzionamento più efficiente della rete e una più rapida integrazione dell'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 328

Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "mercato emergente dell'idrogeno": lo Stato membro in cui il sistema dell'idrogeno è considerato nella sua fase iniziale di sviluppo per un periodo di 10 anni dalla data di messa in servizio della prima rete dell'idrogeno certificata.

Or. en

Motivazione

Whereas the level of development of the hydrogen system varies significantly across the Union, and in most of the Member States remains limited to initial infrastructure segments, nascent demand centres and non-integrated transmission pathways. This situation is comparable to that addressed in the First Gas Directive (Directive 98/30/EC), which introduced the concept of an "emerging market" to avoid imposing premature regulatory obligations on Member States whose gas systems were not yet structurally mature. In an analogous manner, the hydrogen systems of most Member States lack the infrastructure density, operational experience and cross-border integration necessary to support the full set of obligations foreseen under this Regulation. It is therefore appropriate to recognise that such Member States may be considered hydrogen emergent markets for a limited period following the commissioning of their first certified hydrogen network.

Emendamento 329
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "efficienza energetica al primo posto": l'efficienza energetica al primo posto quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 330
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "software libero e open source": software libero e open source quale definito all'articolo 3, punto 48), del regolamento (UE) 2024/2847;

Or. en

Emendamento 331
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) "soluzioni filari innovative": conduttori o rivestimenti di conduttori avanzati e ad alte prestazioni che offrono una capacità di trasferimento di energia sostanzialmente più elevata e un'efficienza maggiore rispetto ai conduttori di rete convenzionali. Comprendono, tra l'altro, linee aeree in materiale composito in fibra di carbonio, cavi superconduttori, cavi per il trasferimento capacitivo e altre tecnologie nuove per linee o cavi che utilizzano materiali avanzati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra la definizione di tecnologie di potenziamento della rete chiarendo l'ambito di applicazione delle soluzioni filari innovative basate su tecnologie dei conduttori avanzati. Il riconoscimento di tali soluzioni nel regolamento favorisce un uso più efficiente dell'infrastruttura di rete esistente, una maggiore capacità di trasmissione e un ammodernamento più rapido della rete con costi ambientali e infrastrutturali inferiori.

Emendamento 332
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) "efficienza del sistema": l'efficienza del sistema quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 333
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) "licenza aperta": la licenza aperta quale definita all'articolo 3, punto 4), della decisione della Commissione 2011/833/UE.

Or. en

Emendamento 334
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 quater) "soluzioni non filari innovative": soluzioni innovative basate su risorse digitalizzate realizzate per aumentare la capacità di rete disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete. Tali soluzioni comprendono, tra l'altro, la determinazione dinamica della capacità (o rating dinamico) di linee, il controllo avanzato del flusso di energia, la regolazione della tensione, il monitoraggio e l'automazione digitali, la misurazione a livello di sistema, l'ottimizzazione topologica e le tecnologie che contribuiscono alla flessibilità, che gestiscono attivamente i vincoli di rete utilizzando dati e controlli in tempo reale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra la definizione di tecnologie di potenziamento della rete chiarendo l'ambito di applicazione delle soluzioni non filari innovative basate su tecnologie di gestione della rete digitalizzate e in tempo reale. Il riconoscimento di tali soluzioni nel regolamento favorisce un uso più efficiente delle infrastrutture esistenti, una maggiore flessibilità del sistema e una più rapida integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, riducendo nel contempo la congestione della rete e l'inutile espansione della rete.

Emendamento 335
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 quater) "soluzioni basate sulla natura": azioni basate sulla natura volte

a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati, che affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici, resilienza e biodiversità, in linea con la risoluzione UNEP/EA.5/Res.5 dell'UNEP.

Or. en

Emendamento 336
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 sexies) "esigenze del sistema": la combinazione più efficiente dal punto di vista economico di aumenti della capacità transfrontaliera al fine di migliorare la convergenza dei prezzi tra i mercati europei e le zone di offerta, sostenendo nel contempo i traguardi e gli obiettivi europei in materia di energia e clima.

Or. en

Motivazione

La presente definizione è in linea con lo studio delle esigenze del sistema attualmente effettuato nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete e tiene conto di ciò di cui i TSO, gli Stati membri e le autorità di regolazione necessitano per stabilire dove debbano essere prese in considerazione infrastrutture supplementari.

Emendamento 337
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") conformemente al processo stabilito nell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni area e corridoio prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, secondo quanto stabilito nell'allegato I. I gruppi possono fondersi o riunirsi in varie configurazioni a seconda delle necessità. La configurazione delle riunioni interregionali di tutti i gruppi è il gruppo TEN-E. Il potere decisionale in seno ai gruppi è riservato unicamente agli Stati membri ***e alla Commissione*** (***congiuntamente*** denominati "organo decisionale") ed è basato sul consenso.	1. Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") conformemente al processo stabilito nell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni area e corridoio prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, secondo quanto stabilito nell'allegato I. I gruppi possono fondersi o riunirsi in varie configurazioni a seconda delle necessità. La configurazione delle riunioni interregionali di tutti i gruppi è il gruppo TEN-E. Il potere decisionale in seno ai gruppi è riservato unicamente agli Stati membri (denominati "organo decisionale") ed è basato sul consenso. ***In seno all'organo decisionale, gli Stati membri dispongono di un diritto di veto.***

Or. fr

Emendamento 338
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ogni singola proposta di progetto richiede l'approvazione degli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto; se uno Stato membro non concede l'approvazione, presenta all'organo decisionale le sue motivazioni circostanziate;	(a) ogni singola proposta di progetto richiede l'approvazione degli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto; se uno Stato membro non concede l'approvazione, presenta all'organo decisionale le sue motivazioni circostanziate; ***uno Stato membro può revocare la sua approvazione in qualsiasi momento prima dell'avvio della fase di costruzione;***

Or. en

Emendamento 339
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***tiene*** conto del parere della Commissione affinché il numero totale di progetti nell'elenco dell'Unione sia gestibile.	(b) ***può tenere*** conto del parere della Commissione affinché il numero totale di progetti nell'elenco dell'Unione sia gestibile.

Or. fr

Emendamento 340
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) fornisce una motivazione dettagliata del modo in cui i progetti selezionati nell'elenco regionale contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e del suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

Or. en

Emendamento 341
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) mette a disposizione del pubblico una relazione di trasparenza contenente

almeno: la descrizione di ogni singolo progetto; le informazioni messe a disposizione dai promotori dei progetti nelle loro domande di selezione di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1); i verbali delle riunioni dell'organo decisionale di ciascun gruppo, con un elenco dei partecipanti; la metodologia regionale adottata dal gruppo; e la classificazione regionale;

Or. en

Emendamento 342
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco dell'Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell'allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	L'elenco dell'Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell'allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***Per i progetti già figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno dimostrato progressi sostanziali e per i quali le esigenze infrastrutturali sottostanti non sono cambiate in modo significativo, lo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco è valido per un periodo di quattro anni.***

Or. en

Emendamento 343
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco dell'Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell'allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	L'elenco dell'Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell'allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***Per i progetti già figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno dimostrato progressi sostanziali e per i quali le esigenze infrastrutturali sottostanti non sono cambiate in modo significativo, lo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco è valido per un periodo di quattro anni.***

Or. en

Emendamento 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel redigere l'elenco dell'Unione, i gruppi e la Commissione provvedono affinché i progetti che rientrano nella categoria di reti elettriche intelligenti tengano adeguatamente conto delle infrastrutture a livello sia di trasmissione che di distribuzione, qualora tali progetti apportino vantaggi significativi al sistema a livello transfrontaliero o regionale. Nella valutazione di tali progetti si tiene debitamente conto del ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione, se del caso, nella concezione, nello sviluppo e nell'attuazione del progetto.

Or. en

Emendamento 345

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione presenta al pianificatore, per sentire il suo parere, il progetto di elenco dell'Unione. Il pianificatore esprime il proprio parere entro due mesi dalla presentazione del progetto di elenco dell'Unione.

Or. en

Emendamento 346
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("ESABCC") istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio può, di propria iniziativa, presentare un parere sul progetto di elenco dell'Unione concernente il suo allineamento agli obiettivi climatici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 347
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta l'atto delegato che istituisce il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2029.	La Commissione adotta l'atto delegato che istituisce il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2029. ***La Commissione adotta un atto delegato per ciascuna categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II.***

Or. en

Motivazione

L'adozione di singoli atti delegati per categoria di infrastrutture energetiche consente un adeguato controllo democratico dell'elenco dei PIC/PIR da parte dei colegislatori.

Emendamento 348
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un'obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell'obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l'elenco dell'Unione.	Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un'obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell'obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l'elenco dell'Unione. ***Se l'obiezione è sollevata dal Consiglio, il nuovo elenco non può essere simile a quello oggetto dell'obiezione.***

Or. fr

Emendamento 349
Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) assicura il massimo contributo possibile dell'elenco dell'Unione al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e della neutralità climatica entro il 2050;

Or. en

Emendamento 350
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) assicura la coerenza a livello interregionale;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 351
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantisce il reale interesse economico degli investimenti;

Or. fr

Emendamento 352
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***tiene conto dei pareri*** degli Stati membri di cui nell'allegato III, sezione 2, punto 10);	(c) ***si rimette al parere*** degli Stati membri di cui nell'allegato III, sezione 2, punto 10);

Or. fr

Emendamento 353
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) tiene conto dei pareri del pianificatore e, se disponibili, di quelli dell'ESABCC;

Or. en

Emendamento 354
Pilar del Castillo Vera, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a	6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a

norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. ***Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).***	norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali.

Or. en

Emendamento 355
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano	6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 ***e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali***. I progetti di

nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).	interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce una maggiore coerenza tra le priorità dell'Unione e la pianificazione delle infrastrutture nazionali consentendo che i progetti pertinenti trovino riscontro, se del caso, in altri piani infrastrutturali nazionali.

Emendamento 356
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE)	6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE)

2019/944. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali***. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d)***.

2019/944***. I suddetti progetti diventano inoltre parte integrante dei piani nazionali per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999***. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali ***e gli stessi rimangono nell'ambito dello scenario nazionale di base finché mantengono lo status di PIC/PIR***.

Or. en

Emendamento 357
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I progetti di interesse comune ***e i progetti di interesse reciproco*** che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune ***e i progetti di interesse reciproco*** che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a	6. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come***, in caso di coerenza con la politica energetica nazionale e i piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri interessati,*** dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. I progetti di interesse comune che rientrano nelle

seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune ***e progetti di interesse reciproco*** è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).	categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e, se del caso, di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d)***, o ai progetti di interesse reciproco***.

Or. en

Motivazione

The obligations stated in this paragraph should remain binding only for the PCIs. PMIs have been excluded from these obligations thus far, and we believe that the different approach to PCIs and PMIs with regard to obligatory inclusion and highest priority in ten-year network development plans remains valid.Due to the fact that the energy is a matter of national competence under Article 194 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), any projects (PCI or PMI) should be consistent with national strategies as NECP or Energy polices accepted by governments of MS. That fact should be mentioned in the regulation when PCI and PMI lists are composed.For sake of transparency, the benefits and costs of the project should be presented for the Union and for the third country (Energy Community or EEA) also separately.

Emendamento 358
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), e punto 2), secondo il caso, e che sono progetti	***soppresso***

concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all'esame.

Or. en

Emendamento 359
Pilar del Castillo Vera, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), e punto 2), secondo il caso, e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all'esame.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In view of the Union's electricity interconnection targets under Regulation (EU) 2018/1999, which establishes a 15 % interconnection objective for 2030, as well as the need to strengthen energy security, market integration and the deployment of renewable energy sources across

the Union, the Iberian Peninsula continues to be one of the least interconnected regions in the Union, with an electricity exchange capacity of below 5 %, far from the Union's interconnection targets.In particular, the electricity interconnection projects between Spain and France through the Pyrenees (Navarra–Landes and Aragón–Pyrénées Atlantiques) remain only "under consideration" in France's NDP. Although these projects were initially planned for completion by 2030, they have now been postponed to 2036 and 2041 respectively.In this regard, any mechanism enabling a Member State to maintain a PCI in an indefinite "under consideration" status, thereby delaying or preventing its effective implementation, should be eliminated.

Emendamento 360
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Per garantire la riservatezza, l'urgenza e la flessibilità necessarie, i progetti volti a difendere il territorio dell'Unione europea e i cittadini dell'UE possono essere attuati al di là dell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco e dei gruppi.

Or. en

Motivazione

I progetti volti a difendere il territorio dell'Unione europea e i cittadini dell'UE, vista la loro importanza fondamentale, sono oggetto di un trattamento speciale in modo da garantire riservatezza, urgenza e flessibilità.

Emendamento 361
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto è necessario per	(a) il progetto è ***coerente con la***

l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;	***politica energetica o il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro ed è*** necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;

Or. en

Motivazione

Poiché l'energia rientra nella competenza nazionale ai sensi dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualsiasi progetto (PIC o PIR) dovrebbe essere coerente con le strategie nazionali quali i PNEC o le politiche energetiche accettate dai governi degli Stati membri. Tale criterio dovrebbe essere menzionato nel regolamento al momento della composizione degli elenchi dei PIC e dei PIR.

Emendamento 362
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;	(a) il progetto è ***coerente con la politica energetica o il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro ed è*** necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i progetti presi in considerazione a norma del regolamento siano allineati alla politica energetica e ai piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri interessati, sostenendo in tal modo un migliore coordinamento tra le priorità dell'Unione e la pianificazione nazionale delle infrastrutture e degli investimenti.

Emendamento 363

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione e distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

Or. en

Emendamento 364
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) il progetto è in linea con il principio dell'"efficienza energetica al primo posto";

Or. en

Emendamento 365
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a quater) la concezione del progetto integra debitamente le considerazioni relative all'adattamento ai cambiamenti

	climatici, all'ambiente e alla biodiversità, compresa l'integrazione di soluzioni basate sulla natura, se del caso;

Or. en

Emendamento 366
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;	(b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine***, senza effetti negativi o imprevisti sull'assetto e sul funzionamento del mercato dell'energia***;

Or. en

Emendamento 367
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) non incide sull'aumento del costo per il consumatore;

Or. fr

Emendamento 368
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) contribuisce alla stabilità del sistema;

Or. fr

Emendamento 369
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) è sostenuto principalmente da imprese europee;

Or. fr

Emendamento 370
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).	ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole ***e i territori d'oltremare***, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).

Or. fr

Emendamento 371
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) in deroga al criterio c) di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso di studi e progetti dimostrativi e pilota, il progetto soddisfa i seguenti criteri: i) coinvolge operatori di rete di almeno due diversi Stati membri o di uno Stato membro e di un paese terzo della parte contraente della Comunità dell'energia o del SEE; ii) dimostra che è replicabile in altri Stati membri e che apporta un valore aggiunto ad altri operatori di rete dell'Unione, come indicato nell'allegato IV.

Or. en

Motivazione

L'attuale criterio transfrontaliero generale di cui all'articolo 4 è concepito principalmente per le infrastrutture che attraversano fisicamente le frontiere o hanno un impatto transfrontaliero significativo ai sensi dell'allegato IV. Tale approccio è eccessivamente restrittivo per gli studi e i progetti pilota nelle infrastrutture del gas intelligenti, ove il principale valore aggiunto dell'Unione risiede nello sviluppo congiunto, nella replicabilità e nella standardizzazione anziché nelle infrastrutture fisiche transfrontaliere. Tale deroga preserva la dimensione transfrontaliera, adattando nel contempo il criterio alla natura specifica dei progetti intelligenti relativi al gas.

Emendamento 372
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) ha un livello comprovato di maturità tecnologica, una domanda e un'offerta reali sufficienti per il vettore energetico interessato sul mercato dell'Unione ed è un progetto efficace in termini di costi.

Or. en

Emendamento 373
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;	(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli dei paesi terzi, in particolare non ostacolando la capacità di questi ultimi di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il loro consumo interno, e alla sostenibilità***, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione e distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio***;

Or. en

Emendamento 374
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, ***in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno,*** e alla sostenibilità;	(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, e alla sostenibilità;

Or. fr

Emendamento 375
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1***, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità***;	(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 376
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di ***eliminare*** gradualmente gli impianti di produzione a combustibili ***fossili*** per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;	(a) il progetto ***è coerente con la politica energetica dello Stato membro interessato e*** contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di ***introdurre*** gradualmente gli impianti di produzione a combustibili ***rinnovabili o a basse emissioni*** per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i progetti che coinvolgono paesi terzi rimangano in linea con gli obiettivi di politica energetica degli Stati membri interessati, sostenendo nel contempo la diffusione di fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni in linea con gli obiettivi in materia di sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 377
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;	(a) il progetto ***è coerente con la politica energetica dello Stato membro interessato e*** contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;

Or. en

Motivazione

Poiché l'energia rientra nella competenza nazionale ai sensi dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualsiasi progetto (PIC o PIR) dovrebbe essere coerente con le strategie nazionali quali i PNEC o le politiche energetiche accettate dai governi degli Stati membri. Tale criterio dovrebbe essere menzionato nel regolamento al momento della composizione degli elenchi dei PIC e dei PIR.

Emendamento 378
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, per l'Unione, o ***cumulativamente*** per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE direttamente coinvolto nel progetto, sono superiori ai suoi costi per l'Unione, o ***cumulativamente*** per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE, a seconda dei casi, anche in una prospettiva più a lungo termine;	(b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, per l'Unione, o per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE direttamente coinvolto nel progetto, sono superiori ai suoi costi per l'Unione, o per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE, a seconda dei casi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza, i benefici e i costi del progetto dovrebbero essere presentati anche separatamente per l'Unione e per il paese terzo (Comunità dell'energia o SEE).

Emendamento 379
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il progetto ha un livello comprovato di maturità tecnologica, una domanda e un'offerta reali sufficienti per il vettore energetico interessato sul mercato dell'Unione ed è un progetto efficace in termini di costi;

Or. en

Emendamento 380
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il progetto ***collega direttamente il*** territorio di almeno uno Stato membro ***al*** territorio di un paese terzo ***collegando direttamente lo Stato membro con il primo punto di connessione nella rete elettrica del paese terzo o il primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO_2 nel paese terzo*** e ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV, punto 2;	(c) il progetto ***è ubicato sul*** territorio di almeno uno Stato membro ***e sul*** territorio di ***almeno*** un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato VI, punto 2);

Or. en

Emendamento 381
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il progetto ***collega direttamente il*** territorio di almeno uno Stato membro ***al*** territorio di un paese terzo ***collegando direttamente lo Stato membro con il primo punto di connessione nella rete elettrica del paese terzo o il primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO_2 nel paese terzo*** e ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV, punto 2;	(c) il progetto ***è ubicato sul*** territorio di almeno uno Stato membro ***e sul*** territorio di ***almeno*** un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato VI, punto 2);

Or. en

Motivazione

I nuovi requisiti limitano eccessivamente l'ambito di applicazione dei PIR, ad esempio a un solo paese terzo e, inoltre, solo ai collegamenti diretti tra tale paese terzo e le frontiere dell'UE. Ciò può costituire una duplice restrizione in quanto: 1) le sezioni relative ai progetti non UE pertinenti per gli Stati membri possono coinvolgere più di un paese terzo; 2) la sezione onshore relativa ai paesi terzi può costituire parte integrante del progetto.

Emendamento 382
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per la parte ubicata nel territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1) e 2), del presente regolamento;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 383
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo coinvolto ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare: ***i) il buon funzionamento del mercato interno dell'energia nell'Unione;*** ***ii) la sicurezza della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione basate, tra l'altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;*** ***iii) un sistema energetico, compresa la produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all'obiettivo della neutralità climatica in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima nonché con il suo obiettivo di neutralità climatica per il***	***soppresso***

2050 e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

Or. fr

Emendamento 384
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2– comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo ***coinvolto*** ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare:	(e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo ***o dei paesi terzi coinvolti*** ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare:

Or. en

Emendamento 385
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2– comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo ***coinvolto*** ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare:	(e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo ***o dei paesi terzi coinvolti*** ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 386
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la sicurezza della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione basate, tra l'altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;	ii) la sicurezza della rete***, compresa la sicurezza informatica,*** e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione basate, tra l'altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche moderne sono sempre più digitalizzate e vulnerabili ai crescenti attacchi informatici, il che rende la cibersicurezza una componente fondamentale dell'approvvigionamento energetico sicuro nell'UE.

Emendamento 387
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) un sistema energetico, compresa la produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all'obiettivo della neutralità climatica in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima nonché con il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 388
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) un sistema energetico, compresa la produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all'obiettivo della neutralità climatica in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima nonché con il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il paese terzo ***coinvolto sostiene*** lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si ***impegna*** espressamente a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.	(f) il paese terzo ***o i paesi terzi coinvolti sostengono*** lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si ***impegnano*** espressamente a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.

Or. en

Emendamento 390
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il paese terzo ***coinvolto sostiene*** lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si ***impegna*** espressamente a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.	(f) il paese terzo ***o i paesi terzi coinvolti sostengono*** lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si ***impegnano*** espressamente a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 391
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5), lettera a), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo l'integrazione di gas a basse emissioni di carbonio e rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come

il biometano, nella distribuzione del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) sicurezza della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas rinnovabili; ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti; iii) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici e realizzazione della modulazione dal lato della domanda;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce criteri di sostenibilità specifici per i progetti relativi ai gas naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nelle reti di distribuzione del gas. Riconosce inoltre il contributo di tali progetti alla riduzione delle emissioni, all'efficienza del sistema, all'integrazione settoriale e alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 392
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 6), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo o consentendo l'integrazione di una pluralità di gas a basse emissioni di carbonio e in

particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di sostenere una transizione energetica efficace sotto il profilo dei costi, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Motivazione

Mantenere il sostegno alle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite, compresi il biometano e i combustibili liquidi sostenibili, è fondamentale per garantire la continuità dei progetti già riconosciuti nell'ambito dei PIC/PIR e di quelli che presentano un potenziale futuro. L'eliminazione o l'indebolimento di tale categoria comprometterebbe la certezza del mercato, distorcerebbe i segnali di investimento e potrebbe, ad esempio, compromettere l'obiettivo di 35 miliardi di m³ di biometano fissato per il 2030, ritardando nel contempo una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 393
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla ***sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio***, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ***ove necessario,*** e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla ***resilienza***, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. fr

Emendamento 394
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e ***senza produrre squilibri o un'amplificazione degli effetti sul mercato dell'energia elettrica nelle zone di offerta direttamente o indirettamente interessate, e*** contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 395
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di	(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di

energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione ***dell'energia rinnovabile*** nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione ***delle fonti energetiche rinnovabili e/o di altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio*** nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la neutralità tecnologica garantendo che i progetti di infrastrutture per l'energia elettrica a sostegno di tutte le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio possano contribuire agli obiettivi di sostenibilità del regolamento. Riflette inoltre la necessità di limitare la riduzione deliberata (curtailment) e migliorare l'integrazione efficiente della produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico europeo.

Emendamento 396
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e	(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile ***e senza l'utilizzo di altri combustibili fossili*** nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata

contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 397
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;	i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro***, in particolare se uno Stato membro è uno Stato membro insulare, periferico o non sufficientemente interconnesso,*** e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema***, anche consentendo l'uso efficiente della capacità di interconnessione esistente e futura e contribuendo a ridurre le divergenze strutturali di prezzo tra le zone di offerta dell'energia elettrica***;

Or. en

Motivazione

L'uscita dall'isolamento energetico rimane un obiettivo fondamentale della politica in materia di infrastrutture energetiche transeuropee. Tale obiettivo è particolarmente pertinente quando le caratteristiche geografiche o di sistema limitano l'interconnessione e i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Chiarire tale criterio garantisce che i progetti siano valutati alla luce del loro contributo all'integrazione del mercato, alla futura capacità di interconnessione e all'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Emendamento 398
Barry Andrews, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;	i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro***, in particolare se uno Stato membro è uno Stato membro insulare, periferico o con interconnessione limitata,*** e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema***, anche consentendo l'uso efficiente della capacità di interconnessione esistente e futura***;

Or. en

Emendamento 399
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità ***del sistema***;	i) integrazione del mercato***, oppure ottimizzazione dei costi del sistema energetico***, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità ***del sistema*** e flessibilità ***della domanda***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce l'importanza dell'ottimizzazione dei costi del sistema energetico e della flessibilità della domanda unitamente agli obiettivi di integrazione del mercato. Riflette la crescente necessità di un sistema energetico più flessibile ed efficiente sotto il profilo dei costi, in grado di ridurre le strozzature infrastrutturali e di sostenere l'integrazione di quote crescenti di produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 400
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;	ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema***, compresa la stabilità dinamica, la regolazione della frequenza e della tensione e la resilienza contro guasti a cascata su vasta scala***;

Or. en

Emendamento 401
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;	ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, ***la diversificazione e la decentralizzazione delle fonti energetiche,*** la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la dimensione della sicurezza dell'approvvigionamento riconoscendo il contributo di fonti energetiche diversificate e decentralizzate a un sistema energetico più resiliente e affidabile. Riflette la crescente importanza della generazione distribuita e della diversificazione del sistema per ridurre le vulnerabilità e rafforzare la sicurezza energetica in tutta l'Unione.

Emendamento 402
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile ***nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti***:	(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile ***e a basse emissioni di carbonio***:

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il fatto che le reti elettriche intelligenti sono necessarie non solo per l'integrazione delle energie rinnovabili, ma anche per altre fonti di energia elettrica a basse emissioni di carbonio. L'eliminazione dell'obbligo di soddisfare almeno due criteri consente inoltre una valutazione più flessibile dei progetti.

Emendamento 403
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:	(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile ***e senza l'utilizzo di altri combustibili fossili*** nella rete, e ad

almeno due dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 404
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla ***sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella*** rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:	(b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla ***resilienza della*** rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:

Or. fr

Emendamento 405
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti***,*** la prevenzione della congestione ***e l'integrazione e il coinvolgimento degli utenti delle reti***;	i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti ***e*** la prevenzione della congestione;

Or. fr

Emendamento 406

Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l'uso di interconnettori;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 407
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;	iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori***, garantendo che tali soluzioni digitali e fisiche siano fornite da fornitori affidabili e provengano da giurisdizioni che rispettano livelli elevati di trasparenza, reciprocità e tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, e conformemente ai requisiti e agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 408
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;	iii) sicurezza della rete, flessibilità***,*** ***stabilità*** e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, ***conoscenza situazionale in tempo reale,*** controllo del sistema e correzione degli errori;

Or. en

Emendamento 409
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;	iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità ***non fossile***, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;

Or. en

Emendamento 410
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori	iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori

energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;	energetici***, gestione della domanda, stoccaggio di energia o flessibilità non fossile*** o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

Or. en

Emendamento 411
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;	iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici***, gestione della domanda o cogenerazione a sostegno della rete*** o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce il ruolo della gestione della domanda e della cogenerazione a sostegno della rete nel migliorare la flessibilità del sistema e ridurre la congestione della rete.

Emendamento 412
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) resilienza climatica della rete elettrica, anche attraverso misure di previsione, prevenzione e anticipazione contro i rischi legati al clima, sostenute da soluzioni digitali e basate sui dati, e consentendo l'approvazione ex ante degli investimenti sulla base di valutazioni prospettiche dei rischi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la dimensione della resilienza dei progetti di infrastrutture per l'energia elettrica riconoscendo l'importanza di misure di anticipazione e prevenzione contro i rischi legati al clima. Sostiene un approccio più lungimirante e basato sul rischio alla pianificazione della rete e alle decisioni di investimento.

Emendamento 413
Sigrid Friis, Martin Hojsík, Barry Andrews, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) resilienza climatica della rete elettrica attraverso l'uso di tecnologie digitali e metodi basati sui dati per prevedere i rischi legati al clima, prevenire le perturbazioni e consentire una risposta e un ripristino più rapidi e più efficaci;

Or. en

Emendamento 414
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) adattamento della rete ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 415
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) per quanto riguarda i progetti delle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g bis), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 416
Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), ***lettera*** e), il progetto contribuisce ai criteri specifici seguenti:	(c) per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), ***lettere*** e) ***e f), compresi i progetti di trasmissione e distribuzione***, il progetto contribuisce ai criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 417
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sicurezza della rete, anche attraverso misure che facilitino un livello più elevato di sicurezza fisica e cibersicurezza, monitoraggio e controllo del sistema;	ii) sicurezza della rete, anche attraverso ***misure di previsione, prevenzione e anticipazione contro i rischi legati al clima, sostenute da soluzioni digitali e basate sui dati, comprese soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, nonché attraverso*** misure che facilitino un livello più elevato di sicurezza fisica e cibersicurezza, monitoraggio e controllo del sistema;

Or. en

Motivazione

Gli indicatori chiave di prestazione tradizionali per la sicurezza della rete monitorano le interruzioni passate, ma non valutano le misure di adattamento pianificate e la loro efficacia nella fase di investimento. Per garantire che la pianificazione resiliente sia adeguata, l'approvazione ex ante dovrebbe includere approcci digitali e basati sui dati, consentendo una pianificazione predittiva.

Emendamento 418
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***prevenzione*** delle emissioni di biossido di carbonio ***garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento***;	i) ***contributo all'eliminazione permanente*** delle emissioni di biossido di carbonio;

Or. en

Emendamento 419
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio;	ii) aumento della resilienza***, dell'efficienza*** e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio;

Or. en

Emendamento 420
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di biossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e riducendo al minimo l'onere e i rischi ambientali;	iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio ***industriali*** di biossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e riducendo al minimo l'onere e i rischi ambientali***, attraverso attrezzature con un tasso di efficienza di cattura di almeno il 95 %***;

Or. en

Emendamento 421
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	iii bis) riduzione dei costi per i settori industriali che attuano metodi di cattura del biossido di carbonio;

Or. fr

Emendamento 422
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile ***o a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili in particolare*** nelle applicazioni finali, come i settori ***in cui le emissioni sono difficili da abbattere,*** in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile ***puro*** nelle applicazioni finali, come i settori ***dell'industria e dei trasporti*** in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità ***non fossile*** e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 423
Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück, Yvan Verougstraete, João Cotrim De Figueiredo, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ***dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili*** in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Motivazione

La pianificazione delle infrastrutture dovrebbe essere tecnologicamente neutra. La gerarchia tra idrogeno rinnovabile e idrogeno a basse emissioni di carbonio non rientra nei criteri di valutazione delle infrastrutture e dovrebbe essere coerente con l'approccio tecnologicamente neutro del pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas [regolamento (UE) 2024/1789].

Emendamento 424
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni

di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ***dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili*** in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 425
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno ***uno*** dei criteri specifici seguenti:	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità ***non fossile*** e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno ***due*** dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 426
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ***dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili*** in particolare nelle applicazioni finali, come i settori ***in cui le emissioni sono difficili da abbattere***, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti ***dal punto di vista energetico***, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno ***o dell'elettrometano*** che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio ***o dell'elettrometano***, in particolare nelle applicazioni finali, come i settori ***o le installazioni difficili da elettrificare***, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti ***in termini di costi***, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile ***e a basse emissioni di carbonio*** variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la neutralità tecnologica riconoscendo il contributo dell'elettrometano e di altri percorsi energetici a basse emissioni di carbonio alla decarbonizzazione, alla flessibilità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare nei settori in cui l'elettrificazione diretta non è possibile né efficiente in termini di costi.

Emendamento 427
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno ***rinnovabile o*** a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti ***rinnovabili*** in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia ***rinnovabile variabile*** grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:	(e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti ***pulite come l'energia nucleare,*** in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia ***pulita*** grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:

Or. fr

Emendamento 428
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;	ii) ***aumento della resilienza,*** sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione anche le misure volte ad aumentare la resilienza delle infrastrutture per l'idrogeno, coerentemente con il requisito relativo alle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO_2.

Emendamento 429
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) per quanto riguarda gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:	f) per quanto riguarda gli elettrolizzatori ***o la produzione di elettrometano*** che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il ruolo crescente della produzione di elettrometano nello sviluppo di un mercato integrato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e garantisce un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico in tutte le catene del valore del gas decarbonizzato emergenti.

Emendamento 430
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione ***dell'idrogeno rinnovabile o a basse***	i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione ***dei combustibili*** rinnovabili di origine ***non***

emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili***, come anche dei carburanti sintetici*** di ***questa*** origine;	***biologica***;

Or. en

Emendamento 431
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile ***o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili***, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;	i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

Or. en

Emendamento 432
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio***, in particolare da fonti rinnovabili***, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;	i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

Or. en

Emendamento 433

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio***, in particolare da fonti rinnovabili***, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;	i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina l'attenzione esclusiva all'idrogeno rinnovabile al fine di garantire un approccio più tecnologicamente neutro e consentire a diversi percorsi di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 434
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno ***rinnovabile o*** a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti ***rinnovabili***, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;	i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti ***pulite come il nucleare***, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

Or. fr

Emendamento 435
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio e/o flessibilità, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;	ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio e/o flessibilità ***non fossile***, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;

Or. en

Emendamento 436
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) realizzazione di servizi di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici.	iii) realizzazione di servizi di flessibilità ***non fossile***, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici.

Or. en

Emendamento 437
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 6), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo o consentendo l'integrazione di una pluralità di gas a basse emissioni di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di sostenere una transizione energetica efficace sotto il profilo dei costi, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
	i) sicurezza della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas di varie qualità;
	ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti;
	iii) agevolazione dell'integrazione intelligente e integrata del settore dell'energia sostenibile mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici e il miglioramento della gestione e della previsione della domanda.

Or. en

Motivazione

Mantenere il sostegno alle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite, compresi il biometano e i combustibili liquidi sostenibili, è fondamentale per garantire la continuità dei progetti già riconosciuti nell'ambito dei PIC/PIR e di quelli che presentano un potenziale futuro. L'eliminazione o l'indebolimento di tale categoria comprometterebbe la certezza del

mercato, distorcerebbe i segnali di investimento e potrebbe, ad esempio, compromettere l'obiettivo di 35 miliardi di m³ di biometano fissato per il 2030, ritardando nel contempo una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 438
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) per i progetti nel settore del gas naturale, rinnovabile o a basse emissioni di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5, il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; interoperabilità e flessibilità del sistema; ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite connessioni adeguate e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte; iii) concorrenza, anche tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte; iv) sostenibilità, anche riducendo le emissioni, promuovendo la produzione intermittente di energia a partire da fonti rinnovabili e aumentando la diffusione di gas rinnovabile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce criteri di valutazione specifici per i progetti relativi ai gas naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al fine di tenere conto del loro contributo all'integrazione del mercato, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla flessibilità del

sistema e alla sostenibilità. Riconosce inoltre il ruolo di tali progetti nel sostenere l'integrazione dei gas rinnovabili e la decarbonizzazione del sistema energetico europeo.

Emendamento 439
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 6), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo o consentendo l'integrazione di una pluralità di gas a basse emissioni di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di sostenere una transizione energetica efficace sotto il profilo dei costi, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) sicurezza della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas di varie qualità; ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti; iii) agevolazione dell'integrazione intelligente e integrata del settore dell'energia sostenibile mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici e il miglioramento della gestione e della previsione della domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un quadro specifico per la valutazione delle infrastrutture di integrazione delle molecole pulite, garantendo un approccio più coerente e tecnologicamente neutro in tutte le categorie di infrastrutture energetiche. Sostiene l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, rafforza la flessibilità del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento e agevola una transizione energetica resiliente ed efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 440
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) per quanto riguarda i progetti critici relativi alla protezione del sistema energetico che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3 bis), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti: i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche proteggendo le infrastrutture energetiche esistenti di rilevanza transfrontaliera dai rischi di sabotaggio o altre interferenze fisiche dolose e contribuendo a intensificare le misure di resilienza che rafforzano la continuità dell'approvvigionamento e la stabilità del sistema; ii) sicurezza della rete, anche attraverso misure che aumentino la protezione fisica delle infrastrutture, rafforzino i sistemi di monitoraggio, sorveglianza e controllo e migliorino le capacità operative di ridondanza e ripristino.

Or. en

Motivazione

The proposed amendments aim to explicitly recognise protection and resilience investments concerning existing critical energy systems as eligible for inclusion as Projects of Common Interest (PCIs), where such investments address risks of sabotage, physical interference and hybrid threats.Recent geopolitical developments and evolving security risks have demonstrated that critical energy infrastructure – including electricity, gas, crude oil, in the future hydrogen and CO2 – constitutes strategic infrastructure for the functioning of the internal energy market and the security of supply of the Union.The protection of existing energy infrastructure strengthens system reliability and reduces the risk of disruptions affecting multiple Member States.By explicitly linking eligibility to cross-border benefits and cost-benefit analysis, the amendments ensure that PCI status is granted only where projects contribute to security of supply, network resilience and enhanced solidarity between Member States.The amendments close a regulatory gap by ensuring that resilience-enhancing investments aimed at safeguarding existing electricity, gas, crude oil, hydrogen and CO2 infrastructure may qualify for PCI status where cross-border benefits are demonstrated. At the same time, the proposal for the TEN-E regulation already provides for the possibility of granting PCI status to projects that protect electricity and CO2 infrastructure as part of strengthening the resilience and security of critical energy networks.

Emendamento 441
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f quater) per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture del gas intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, agevolando l'integrazione di gas rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) integrità della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità dei sistemi di

trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas di varie qualità; ii) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente attraverso la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici, e promozione della gestione della domanda. Per i progetti che sono studi, progetti dimostrativi e progetti pilota, il progetto dimostra che il suo prodotto, risultato o esito può essere replicato in altri Stati membri e consentirebbe ad altri gestori della rete di soddisfare il suddetto criterio di sostenibilità nelle loro operazioni, soddisfacendo nel contempo anche uno degli altri criteri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma un divario importante di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fornendo criteri di valutazione specifici per le infrastrutture del gas intelligenti, paragonabili a quelli già stabiliti per le infrastrutture per l'energia elettrica, l'idrogeno, gli elettrolizzatori e il biossido di carbonio. Consente di valutare i progetti sulla base del loro effettivo contributo alla sostenibilità, all'integrità della rete e alla qualità dell'approvvigionamento, nonché all'integrazione del settore dell'energia intelligente. È inoltre opportuno prevedere una condizione di replicabilità per gli studi e i progetti pilota.

Emendamento 442
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area	Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area

prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti ***destinata a un uso interno al gruppo***. ***Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contengono alcuna classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 15).***	prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti.

Or. en

Emendamento 443
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contengono alcuna classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 15).	Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. ***L'effettiva attuazione dell'assetto del mercato mediante l'adozione e la presenza di zone di offerta deve essere resa prioritaria e premiata nella classificazione dei progetti.*** Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contengono alcuna classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2,

punto 15).

Or. en

Emendamento 444
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Jorge Martín Frías, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia ***e clima e quello della neutralità climatica per il 2050, così come quelli in materia di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità*** e sicurezza dell'approvvigionamento;	(a) all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia***, resilienza*** e sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. fr

Emendamento 445
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia ***e clima e quello della neutralità climatica per il 2050***, così come quelli in materia di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;	(a) all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia, così come quelli in materia di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 446
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) all'applicazione del principio dell'"efficienza energetica al primo posto";

Or. en

Emendamento 447
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti proposti che, al momento della valutazione, figurano nell'elenco dell'Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza sanciti dal presente regolamento;	(d) per i progetti proposti che, al momento della valutazione, figurano nell'elenco dell'Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione***, come delineato nelle relazioni sui progressi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, al loro rispetto dei criteri generali e specifici di cui al presente articolo, all'esistenza di progetti alternativi o di altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture che fornirebbero un contributo altrettanto o più significativo agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1,*** e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza sanciti dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 448
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) all'assetto, al funzionamento e all'adeguatezza delle risorse nelle rispettive zone di offerta direttamente o indirettamente interessate dai progetti e ai potenziali effetti sul mercato dell'energia elettrica, alla volatilità dei prezzi e alle distorsioni del mercato nei rispettivi mercati.

Or. en

Emendamento 449
Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück, Yvan Verougstraete, Martin Hojsík, João Cotrim De Figueiredo, Katri Kulmuni, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) all'utilizzo nel progetto di componenti TIC o componenti che includono componenti TIC di fornitori ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

Ogni due anni i gruppi regionali valutano quali progetti transfrontalieri nel settore dell'energia meritano lo status di PIC o di PIR. Tali gruppi verificano già se il promotore di un progetto è di proprietà di un paese terzo (lettera e)), ma non verificano se il progetto stesso utilizza componenti TIC di fornitori ad alto rischio. L'emendamento impone ai gruppi di tenerne conto nella valutazione dei progetti. Ciò significa che un progetto che utilizza componenti di fornitori ad alto rischio può essere segnalato, messo in discussione o non considerato più prioritario al momento del rinnovo dell'elenco dell'Unione.

Emendamento 450

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per quanto riguarda i progetti proposti di cui alla lettera d), i progetti che, al momento della valutazione, sono progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per un periodo superiore a 10 anni sono valutati come obsoleti.

Or. en

Emendamento 451
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi ***due*** Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione anche al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di energia generata da fonti non programmabili nella zona di interesse di quegli utenti.	Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione anche al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di energia generata da fonti non programmabili nella zona di interesse di quegli utenti.

Or. en

Emendamento 452
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili come progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ciascun gruppo indica, per ciascun progetto, in che modo risponde a una comprovata necessità di capacità infrastrutturale, come individuato nelle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali a norma dell'articolo 12, o altrimenti include una motivazione per cui il progetto è stato proposto per l'inclusione nell'elenco anche qualora in tali relazioni non sia stata individuata alcuna esigenza correlata.

Or. en

Motivazione

Le esigenze infrastrutturali sono spesso non sufficientemente quantificate e, in molti casi, sono individuate sulla base di indicazioni qualitative fornite dagli Stati membri, senza una quantificazione sistematica delle esigenze di capacità. I gruppi dovrebbero essere incaricati di fornire prove del modo in cui un progetto risponde alla necessità di garantire la trasparenza e l'efficacia in termini di costi.

Emendamento 453
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Al fine di agevolare l'individuazione dei progetti che potrebbero beneficiare della ripartizione transfrontaliera dei costi, ciascun gruppo fornisce, se del caso, sulla base dei benefici individuati nel processo di

selezione dei PIC, un'indicazione dei progetti che potrebbero beneficiare di tale ripartizione.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede di agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi in caso di raggruppamento dei progetti a norma dell'articolo 18, ma non in altri casi in cui ciò sia pertinente. Le discussioni sulla ripartizione dei costi dovrebbero invece essere agevolate sistematicamente in tutti i processi di selezione dei PIC, se pertinente.

Emendamento 454
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro due mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";	
(b) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;	
(c) la costruzione e la messa in servizio;	
(d) la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9, lettera c).	

Or. en

Motivazione

Richiedere ai promotori dei progetti di presentare piani di attuazione solo due mesi dopo l'inclusione dei loro progetti nell'elenco dei PIC rende impossibile prendere in considerazione informazioni estremamente importanti nella procedura di selezione. I piani di attuazione dovrebbero essere parte integrante della domanda per ottenere lo status di PIC e dovrebbero essere pertanto spostati nell'allegato III, sezione 2, punto 1).

Emendamento 455
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro due mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";	
(b) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;	
(c) la costruzione e la messa in servizio;	
(d) la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9, lettera c).	

Or. en

Emendamento 456
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro due mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";	
(b) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;	
(c) la costruzione e la messa in servizio;	
(d) la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9, lettera c).	

Or. en

Motivazione

Si tratta di un onere amministrativo supplementare per i TSO e i DSO o altre entità responsabili. Questi nuovi obblighi richiederebbero notevoli risorse umane e finanziarie, che in ultima analisi sarebbero trasferite ai clienti finali.

Emendamento 457
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro ***due*** mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:	1. I promotori dei progetti redigono un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro ***sei*** mesi dalla loro inclusione nell'elenco, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

The two-month deadline for the preparation of the implementation plan appears difficult to reconcile with the technical and regulatory complexity of projects included in the Union list. Drafting the plan requires, inter alia, the integration of elements such as feasibility and design studies, risk assessments related to C1 Confidential climate adaptation and physical and cyber security, as well as verification of compliance with environmental legislation and the "do no significant harm" principle. Extending the deadline to six months would allow project promoters to develop a more robust and consistent planning framework aligned with the applicable regulatory requirements, thereby reducing the need for subsequent amendments or additional submissions.

Emendamento 458
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale ***e del principio "non arrecare un danno significativo"***;	(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale;

Or. en

Emendamento 459
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jorge Martín Frías, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda ***l'adattamento ai cambiamenti climatici e*** la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto ***della legislazione ambientale*** e del principio "non arrecare un danno significativo";	(a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto ***delle legislazioni nazionali applicabili*** e del principio "non arrecare un danno significativo";

Or. fr

Emendamento 460
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la costruzione e la messa in servizio;	(c) la costruzione e la messa in servizio***, nonché il periodo di garanzia previsto al termine dei lavori***;

Or. ro

Emendamento 461
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per la cooperazione fra i	3. L'Agenzia per la cooperazione fra i

regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") e i gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolarla***. I gruppi possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.	regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") e i gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione***. Se un PIC incontra notevoli difficoltà o è bloccato per un lungo periodo di tempo, i gruppi nominano un gruppo ad alto livello incaricato di individuare e valutare gli ostacoli all'attuazione dei progetti e di adoperarsi per risolverli. I gruppi ad alto livello comprendono un gruppo direttivo composto da rappresentanti della Commissione europea, dei ministeri, delle autorità nazionali di regolazione e dei TSO degli Stati membri interessati***. I gruppi ***e, se del caso, il gruppo ad alto livello competente*** possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

Or. en

Emendamento 462
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") e*** i gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolarla. I gruppi possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.	3. I gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolarla. I gruppi possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

Emendamento 463
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.	***soppresso***
La relazione comprende informazioni dettagliate:	
(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;	
(b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;	
(c) se del caso, su un piano di attuazione riveduto volto a superare i ritardi.	

Emendamento 464
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.	***soppresso***
La relazione comprende informazioni dettagliate:	
(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;	
(b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;	
(c) se del caso, su un piano di attuazione riveduto volto a superare i ritardi.	

Or. en

Motivazione

Si tratta di un onere amministrativo supplementare per i TSO e i DSO o altre entità responsabili. Questi nuovi obblighi richiederebbero notevoli risorse umane e finanziarie, che in ultima analisi sarebbero trasferite ai clienti finali.

Emendamento 465
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni ***anno successivo***, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.	Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ***successivamente*** ogni ***due anni***, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre la frequenza del monitoraggio e della rendicontazione per i PIC/PIR ad almeno ogni due anni. Periodi superiori di rendicontazione consentono, di fatto, aggiornamenti più completi dei progetti e riducono in modo significativo gli oneri amministrativi.

Emendamento 466
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 ***dicembre*** dell'anno in cui	Entro il 31 ***ottobre*** dell'anno in cui l'elenco

l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.	dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione ***sui progressi*** per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.

Or. en

Motivazione

Per razionalizzare la presentazione dei dati da parte dei promotori dei progetti e la convalida dei dati da parte delle agenzie di regolazione e dell'ACER, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per entrambi, si propone di allineare le tempistiche per il monitoraggio dei PIC esistenti e il processo di selezione dei nuovi PIC.

Emendamento 467
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni ***anno successivo***, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.	Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ***successivamente*** ogni ***due anni***, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.

Or. en

Motivazione

Periodi superiori di rendicontazione consentono aggiornamenti più completi dei progetti e riducono in modo significativo gli oneri amministrativi.

Emendamento 468
Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione comprende informazioni dettagliate:	La relazione ***sui progressi*** comprende informazioni dettagliate:

Or. en

Emendamento 469
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale***, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate*** e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;	(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;

Or. en

Emendamento 470
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto ***della legislazione ambientale***, del principio "non arrecare un danno significativo" ***all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e*** delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;	(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto ***delle legislazioni nazionali applicabili***, del principio "non arrecare un danno significativo"***,*** delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;

Or. fr

Emendamento 471
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui ***al paragrafo 1 del presente articolo***, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del	(a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui ***all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera f bis)***, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera

caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;	a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;

Or. en

Emendamento 472
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se del caso, sugli aumenti dei costi rilevanti rispetto alle ipotesi di costo utilizzate per l'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d);

Or. en

Emendamento 473
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei	***soppresso***

ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.

Or. en

Emendamento 474
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di un onere amministrativo supplementare per i TSO e i DSO o altre entità responsabili. Questi nuovi obblighi richiederebbero notevoli risorse umane e finanziarie, che in ultima analisi sarebbero trasferite ai clienti finali.

Emendamento 475

Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia ***e*** al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.	5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia***,*** al pertinente gruppo ***e, se del caso, al pertinente gruppo ad alto livello*** la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.

Or. en

Emendamento 476
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il ***28 febbraio*** di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle	5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione ***sui progressi*** di cui al paragrafo 4, entro il ***31 dicembre*** di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione ***sui progressi*** integrata

informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.	dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione ***sui progressi*** è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione ***sui progressi*** fornita dal promotore del progetto.

Or. en

Motivazione

Per razionalizzare la presentazione dei dati da parte dei promotori dei progetti e la convalida dei dati da parte delle agenzie di regolazione e dell'ACER, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per entrambi, si propone di allineare le tempistiche per il monitoraggio dei PIC esistenti e il processo di selezione dei nuovi PIC.

Emendamento 477
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono ***all'Agenzia e*** al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore	5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore

del progetto.	del progetto.

Or. fr

Emendamento 478
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.	Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia ***per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia*** presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni ***non vincolanti*** sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.

Or. fr

Emendamento 479
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ***30 aprile*** di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi	Entro il ***31 marzo*** di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi

figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.	figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.

Or. en

Motivazione

Per razionalizzare la presentazione dei dati da parte dei promotori dei progetti e la convalida dei dati da parte delle agenzie di regolazione e dell'ACER, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per entrambi, si propone di allineare le tempistiche per il monitoraggio dei PIC esistenti e il processo di selezione dei nuovi PIC.

Emendamento 480
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi debitamente giustificati, l'Agenzia può chiedere alle autorità competenti le informazioni supplementari necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 481
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;	(d) ***nel caso in cui non si applichi la lettera c),*** qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;

Or. en

Motivazione

Le misure elencate per attenuare le sfide dell'attuazione dei progetti dovrebbero rimanere opzioni alternative e la possibilità prevista alla lettera d) dovrebbe essere una misura di ultima istanza. È di fatto importante rispettare il principio di sussidiarietà e non limitare il potere decisionale degli Stati membri.

Emendamento 482
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;	(d) ***nel caso in cui non si applichi la lettera c),*** qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;

Or. en

Emendamento 483

Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, ***la Commissione, previo accordo degli*** Stati membri interessati ***e con la loro piena collaborazione, può*** pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;	(d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, ***gli*** Stati membri interessati ***possono incaricare la Commissione di*** pubblicare ***congiuntamente*** un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;

Or. fr

Emendamento 484
Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück, Yvan Verougstraete, Martin Hojsík, João Cotrim De Figueiredo, Katri Kulmuni, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Un progetto figurante nell'elenco dell'Unione può essere rimosso dall'elenco secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se vi era stato incluso in base a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.	8. Un progetto figurante nell'elenco dell'Unione può essere rimosso dall'elenco secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se vi era stato incluso in base a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione ***o se il promotore del progetto non ha adottato misure di attenuazione o non ha eliminato gradualmente, a seconda dei casi, i componenti TIC o i componenti che includono componenti TIC di fornitori ad alto rischio entro il periodo di tempo a norma del regolamento (UE) XXX [regolamento sulla cibersicurezza 2]***.

Or. en

Motivazione

Projects on the Union list receive accelerated permitting and eligibility for EU funding. This amendment adds a new ground for removing a project from that list: if it has failed to mitigate or phase out ICT components from high-risk suppliers. Removal is not immediate. The upcoming Cybersecurity Act 2 will set a timeline for critical infrastructure to mitigate or phase out high-risk supplier dependencies. By aligning TEN-E with that timeline, this amendment ensures that energy infrastructure planning and Union cybersecurity legislation apply the same rules and deadlines. The provision applies per project: only projects that actually rely on high-risk ICT components are affected.

Emendamento 485
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, ***un progetto*** che ***non figura più*** nell'elenco dell'Unione***, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene*** i diritti e ***gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo***.	Tuttavia, ***i progetti*** che ***figuravano*** nell'elenco dell'Unione ***al momento della concessione dell'assistenza finanziaria o all'inizio della procedura di autorizzazione mantengono*** i ***loro*** diritti e ***benefici per quanto riguarda il finanziamento e l'autorizzazione accelerata fino al completamento della rispettiva procedura***.

Or. en

Emendamento 486
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La perdita dello status di PIC/PIR non pregiudica la validità dell'assistenza finanziaria già concessa o l'ammissibilità

	a strumenti giuridici speciali durante la fase di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 487
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Coordinatori europei	
1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.	
2.	
Il coordinatore europeo:	
(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;	
(b) assiste e coordina tutte le parti, laddove necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo se del caso percorsi alternativi, e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;	
(c) ove opportuno, fornisce consulenza sul finanziamento dei progetti ai loro promotori;	
(d) assicura che gli Stati membri interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;	

(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.

La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3. Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.

4. La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 488
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Coordinatori europei	

1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.

Il coordinatore europeo:

(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;

(b) assiste e coordina tutte le parti, laddove necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo se del caso percorsi alternativi, e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

(c) ove opportuno, fornisce consulenza sul finanziamento dei progetti ai loro promotori;

(d) assicura che gli Stati membri interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.

La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3. Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base

dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.

4. La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 489
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione ***può nominare***, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo ***per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte***.	1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione ***nomina***, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo.

Or. en

Emendamento 490
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, ***la Commissione può nominare, d'intesa con*** gli Stati membri interessati***,*** un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.	1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, gli Stati membri interessati ***possono chiedere alla Commissione di proporre loro*** un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Or. fr

Emendamento 491
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può ***nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati,*** un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.	1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può ***proporre la nomina di*** un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Or. en

Emendamento 492
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;	(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti***, compresi, in caso di progetti di interesse reciproco, i paesi terzi interessati***;

Or. en

Emendamento 493
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;	(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti***, compresi, in caso di progetti di interesse reciproco, i paesi terzi interessati***;

Or. en

Motivazione

For SMEs, European coordinators nominated by EC can act to facilitate the project realisation with the role of European Insitutions over project developments and third countries supporting actions. The promotion of projects, also in terms of enhancement of cross-border dialogues and implementation measures, can be particulary relevant also for SME and concerned third countries. The European coordinator can act as subject controlling the appropriate support to projects is provided by the concerned third countries especially in case of SME, reporting it to the Commission, as envisaged by the following point (e).

Emendamento 494
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;	(a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti***, comprese le pertinenti autorità nazionali competenti***;

Or. en

Emendamento 495
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se del caso, assiste le parti nel raggiungimento di un accordo in merito alla ripartizione transfrontaliera dei costi sulla base di un'analisi dei costi-benefici comune. Il coordinatore europeo può invitare i paesi non ospitanti a partecipare alle conversazioni se sono soddisfatte le condizioni per l'assegnazione della stima dei benefici a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 496
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicura che gli Stati membri interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;	(d) assicura che gli Stati membri ***e i paesi terzi*** interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

Or. en

Emendamento 497
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***assicura che gli*** Stati membri interessati ***forniscano*** un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;	(d) ***offre consulenza agli*** Stati membri interessati ***affinché possano fornire*** un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

Or. fr

Emendamento 498
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.	(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà. ***Le raccomandazioni sono consultate e concordate con gli Stati membri interessati.***

Or. en

Motivazione

Per garantire che le raccomandazioni per superare gli ostacoli e le difficoltà possano essere attuate, il coordinatore dovrebbe innanzitutto consultarle e concordarle con lo Stato membro interessato. Data l'importanza dei progetti infrastrutturali, la Commissione dovrebbe informare direttamente il Consiglio dell'UE (TTE) in merito all'attività dei coordinatori.

Emendamento 499
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.	(e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione ***agli Stati membri e*** alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni ***non vincolanti*** per superare tali ostacoli e difficoltà.

Or. fr

Emendamento 500
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.	La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo***, il Consiglio dell'UE*** e ai gruppi interessati.

Or. en

Motivazione

Per garantire che le raccomandazioni per superare gli ostacoli e le difficoltà possano essere attuate, il coordinatore dovrebbe innanzitutto consultarle e concordarle con lo Stato membro interessato. Data l'importanza dei progetti infrastrutturali, la Commissione dovrebbe informare direttamente il Consiglio dell'UE (TTE) in merito all'attività dei coordinatori.

Emendamento 501
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.	3. Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione. ***Gli Stati membri convalidano la sua nomina e possono sollevarlo dall'incarico in qualsiasi momento, senza dover fornire alcuna motivazione.***

Or. fr

Emendamento 502
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il coordinatore europeo è scelto ***a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'***esperienza ***del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione***.	3. Il coordinatore europeo è scelto***, in particolare, in funzione della sua conoscenza delle questioni relative all'energia, al finanziamento o alla valutazione socioeconomica, tecnica e ambientale dei grandi progetti, oltre che della sua*** esperienza ***nell'ambito dell'elaborazione delle politiche dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 503
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il coordinatore europeo deve essere nominato dalla Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo. Il processo di nomina non richiede più di sei mesi.

Or. en

Emendamento 504
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.	4. La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti. ***La Commissione fornisce al coordinatore europeo l'assistenza di segreteria necessaria.***

Or. en

Emendamento 505
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri interessati ***cooperano*** pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.	5. Gli Stati membri interessati ***si adoperano per cooperare*** pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4. ***Qualora tale cooperazione risultasse impossibile, il***

coordinatore europeo può essere destituito dagli Stati membri interessati.

Or. fr

Emendamento 506
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jorge Martín Frías, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti che vi figurano dal punto di vista della politica energetica ***e del clima***, fermi restando l'ubicazione esatta, il percorso o la tecnologia del progetto.	L'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la ***possibilità di considerare*** la necessità dei progetti che vi figurano dal punto di vista della politica energetica, fermi restando l'ubicazione esatta, il percorso o la tecnologia del progetto***, fatta salva la loro compatibilità con la sicurezza dell'approvvigionamento, l'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e le imprese, nonché con il diritto degli Stati membri di determinare il loro mix energetico, conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***.

Or. fr

Emendamento 507
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nessun progetto inserito nell'elenco dell'Unione beneficia dello status previsto dal presente articolo qualora possa comportare un aumento sproporzionato

	dei costi di rete, delle tariffe dell'energia elettrica o degli oneri a carico dei consumatori in uno o più Stati membri interessati.

Or. fr

Emendamento 508
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione godono dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, ***ove tale status sia previsto dal diritto nazionale***, e sono trattati come tali nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, incluso nelle procedure connesse alle valutazioni ambientali, alla pianificazione territoriale e all'ottenimento di diritti di passaggio ed espropriazione dei terreni necessari.	3. I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione godono dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, ***nonché sono considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica***, e sono trattati come tali nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, incluso nelle procedure connesse alle valutazioni ambientali, alla pianificazione territoriale e all'ottenimento di diritti di passaggio ed espropriazione dei terreni necessari.

Or. en

Emendamento 509
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di	***soppresso***

infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa all'interesse pubblico prevalente di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

Or. en

Emendamento 510
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di	In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di

interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***possono essere considerati*** di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.	interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***si presumono*** di interesse pubblico prevalente ***e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Or. en

Motivazione

Nel contesto del rilascio delle autorizzazioni e della partecipazione del pubblico, tutte le categorie di infrastrutture energetiche dovrebbero essere trattate allo stesso modo. Pertanto, le infrastrutture per l'idrogeno, gli elettrolizzatori, gli impianti di estrazione di idrogeno naturale e i progetti relativi al CO_2 dovrebbero avere gli stessi interessi pubblici prevalenti dei progetti relativi all'energia elettrica, il che consentirebbe di diversificare maggiormente i percorsi di sviluppo e di aumentare il potenziale complessivo di conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali.

Emendamento 511
Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***possono essere considerati*** di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.	In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***si presumono*** di interesse pubblico prevalente ***e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 6, presume che le infrastrutture elettriche siano di interesse pubblico prevalente ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulle acque. L'articolo 7, paragrafo 5, stabilisce che "possono essere considerate" solo le infrastrutture per l'idrogeno, gli elettrolizzatori e il CO_2. In pratica, ciò significa che una condotta per l'idrogeno o un corridoio per il CO_2 può essere bloccato per motivi ambientali che un cavo elettrico che attraversa la stessa zona supererebbe. L'emendamento allinea il paragrafo 5 al paragrafo 6 per eliminare tale asimmetria.

Emendamento 512
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***possono essere considerati*** di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.	In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***si presumono*** di interesse pubblico prevalente ***e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Or. en

Motivazione

Nel capo III della proposta di regolamento TEN-E "Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico", i progetti nel settore dell'energia elettrica sono favoriti rispetto ad altre categorie di infrastrutture energetiche. I progetti nel settore dell'energia elettrica "si presumono di interesse pubblico prevalente" (articolo 7, paragrafo 6), mentre i progetti riguardanti gli impianti destinati all'idrogeno, gli impianti di elettrolizzatori e gli impianti

per il biossido di carbonio "possono essere considerati di interesse pubblico prevalente" (articolo 7, paragrafo 5). Dovrebbe esserci parità di trattamento di tutte le categorie di infrastrutture energetiche e, di conseguenza, escludere la differenziazione di cui all'articolo 7.

Emendamento 513
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione ***all'impatto*** ambientale ***di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE***, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***possono essere*** considerati di interesse pubblico prevalente***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive***.	In relazione ***alle prescrizioni del diritto*** ambientale ***dell'Unione***, i progetti ***di infrastrutture energetiche*** figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e ***sono*** considerati di interesse pubblico prevalente ***e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica***.

Or. en

Emendamento 514
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di	In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di

interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica ***e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.	interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Or. en

Emendamento 515
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa all'interesse pubblico prevalente di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 516
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 8,	***soppresso***

della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché, nella pianificazione e nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, sia data priorità alla costruzione e all'esercizio dei progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi per scopi diversi da quelli di cui al primo comma, ad eccezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

Or. fr

Emendamento 517
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione ***e*** l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), ***sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e*** si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ***in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.***	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione***,*** l'esercizio***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione*** di progetti ***di infrastrutture energetiche*** che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ***conformemente alle normative ambientali europee***.

Or. en

Emendamento 518
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo

8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.***

8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina una disposizione che potrebbe creare un'inutile incertezza nell'applicazione delle norme sul rilascio delle autorizzazioni in tutti gli Stati membri. Un quadro più coerente contribuirebbe a garantire una maggiore prevedibilità e ad agevolare lo sviluppo efficiente di progetti infrastrutturali che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

Emendamento 519
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di	Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/944 e si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai

ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate,*** gli Stati membri ***possono*** limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.	fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. Gli Stati membri ***hanno la possibilità di*** limitare l'applicazione di detta presunzione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Or. en

Emendamento 520
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, nella pianificazione e nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, sia data priorità alla costruzione e all'esercizio dei progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), in sede di ponderazione degli interessi giuridici ***nei singoli casi*** per scopi diversi da quelli di cui al primo comma***, ad eccezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata***.	Gli Stati membri provvedono affinché, nella pianificazione e nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, sia data priorità alla costruzione e all'esercizio dei progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), in sede di ponderazione degli interessi giuridici per scopi diversi da quelli di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 521
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).	Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d)***, o ai progetti che non sono stati esplicitamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che è stato sottoposto a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE***.

Or. en

Emendamento 522
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La pianificazione, la costruzione, l'esercizio, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, la riconversione e l'espansione dei progetti di infrastrutture energetiche figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, tra cui le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture del gas e dell'idrogeno, le infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di generazione che contribuiscono alla transizione verso la neutralità climatica, nonché la connessione di tali progetti alla rete, la rete stessa, le procedure di connessione alla rete e i diritti di

connessione o le autorizzazioni necessarie alla loro attuazione, sono esentati dalle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/UE, agli articoli 1 e 5 della direttiva 2008/56/UE, della direttiva 2004/35/UE, della direttiva 2025/2360/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Emendamento 523
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Se i progetti di infrastrutture energetiche figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, comprese la loro connessione alla rete e la rete stessa, hanno adottato misure di mitigazione adeguate e proporzionate, l'uccisione o la perturbazione di specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non è considerata deliberata.

Or. en

Emendamento 524
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:	Per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:

Or. fr

Emendamento 525
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che ***è stato*** sottoposto a valutazione ambientale ***strategica*** a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:	Per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che ***deve essere*** sottoposto a valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:

Emendamento 526
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che ***è stato*** sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:	Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che ***deve essere*** sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione dell'esenzione evitando qualsiasi collegamento temporale implicito tra l'adozione del regolamento e il completamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Garantisce che l'esenzione si applichi ai progetti inclusi nei piani che, ai sensi della legislazione nazionale, devono essere sottoposti a VAS come condizione per la loro approvazione, indipendentemente dalla fase procedurale raggiunta. Tale chiarimento impedisce interpretazioni restrittive, garantisce l'allineamento ai cicli di pianificazione nazionali e rafforza la certezza del diritto, preservando nel contempo pienamente gli obblighi in materia di VAS.

Emendamento 527
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché, durante la valutazione ambientale strategica, siano individuati a livello di progetto tutti gli impatti ambientali negativi significativi, nonché le misure per prevenirli o attenuarli. La Commissione fornisce orientamento agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 528
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i progetti ubicati in siti Natura 2000 e in zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, o che attraversano detti siti e zone, le esenzioni di cui al primo comma si applicano solo nel caso in cui non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito. I progetti di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), escludono i siti Natura 2000 e le zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento preserva l'attuale quadro dell'Unione per la protezione dell'ambiente, evitando nel contempo restrizioni sproporzionate che potrebbero limitare inutilmente lo

sviluppo di progetti strategici di infrastrutture energetiche. Un approccio equilibrato caso per caso rimane essenziale per conciliare la protezione dell'ambiente con gli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture.

Emendamento 529
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i progetti ubicati in siti Natura 2000 e in zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, o che attraversano detti siti e zone, le esenzioni di cui al primo comma si applicano solo nel caso in cui non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito. I progetti di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), escludono i siti Natura 2000 e le zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione.	Per quanto riguarda i progetti ubicati in siti Natura 2000 e in zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, o che attraversano detti siti e zone, le esenzioni di cui al primo comma si applicano solo nel caso in cui non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito***, ma in una percentuale chiaramente stabilita a livello europeo che non perturbi, tuttavia, i siti interessati a lungo termine***. I progetti di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), escludono i siti Natura 2000 e le zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione.

Or. ro

Emendamento 530
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione	Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci ***e proporzionate*** da adottare per i progetti figuranti nell'elenco

che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II***, punto 1),*** siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo ***in modo significativo***. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.***

dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo.

Or. en